

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	33
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	54
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	66
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	67
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	76
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	77
AFFARI SOCIALI (XII)	»	80

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	88
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	98
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	99
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	101

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Sullo stato dei lavori della Giunta relativi al seguito dell'esame dello schema di modifica regolamentare predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera	3
Esame di una questione relativa al contingentamento delle proposte di modifica al Regolamento	7

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sullo stato dei lavori della Giunta relativi al seguito dell'esame dello schema di modifica regolamentare predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ripercorre i vari passaggi intervenuti nei lavori della Giunta: nella seduta dell'8 gennaio, dopo la conclusione della discussione generale, la Giunta ha adottato il testo base; nella riunione informale del 20 marzo è stato convenuto di affidare ai relatori il compito di effettuare una prima verifica degli emendamenti (che sono circa 300), al fine di riferirne alla Giunta e di individuare soluzioni il più possibile condivise. Su richiesta del Gruppo del Partito democratico, l'esame delle riforme regolamentari è stato poi iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea di settembre (a partire dal 30), con la formula « in relazione alla conclusione dei lavori della Giunta ».

Il tema è ancora pendente in Giunta: occorre dunque verificare in questa sede la possibilità di mantenere o meno tale previsione di calendarizzazione, tenendo

presente che la formula utilizzata per l'iscrizione non vincola la Giunta, ma le lascia ogni valutazione circa i tempi necessari al suo esame.

A questo riguardo, precisa che nella giornata di ieri i deputati Toninelli, Brunetta, Dieni e Vito le hanno inviato una lettera nella quale chiedono anzitutto di prendere in considerazione un « coinvolgimento della Commissione Affari costituzionali » (presso la quale è in corso l'iter del disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato dal Senato) « nell'ambito dell'esame dello schema di modifica regolamentare attualmente in discussione presso la Giunta per il Regolamento ». Fanno inoltre presente, come richiesta conclusiva, che « si rende quindi necessaria non solo una riapertura dei termini per presentare eventuali ulteriori proposte emendative allo schema esaminato dalla Giunta nei mesi scorsi, ma, più in generale, è doveroso ripensare, e comunque svolgere le opportune riflessioni in merito all'intero impianto della riforma regolamentare, in considerazione dello stravolgimento dell'assetto costituzionale contenuto nel testo di riforma già approvato dal Senato ».

A questo riguardo chiarisce che è estranea alle ipotesi procedurali consentite dal Regolamento la possibilità di prefigurare un'attività congiunta della Commissione

Affari costituzionali e della Giunta per il Regolamento sulle riforme regolamentari, considerata la diversa natura degli atti che l'uno e l'altro organo sono competenti ad esaminare e tenuto conto della diversità dei relativi procedimenti. Al di là di questa notazione, che ritiene del tutto ovvia ed evidente, sottolinea che spetta ai Gruppi, attraverso i propri rappresentanti nei vari organi, assicurare il necessario coordinamento delle rispettive posizioni nelle varie sedi.

Ha comunque ritenuto di dar conto del contenuto della lettera, dato che le istanze in essa formulate riguardano i lavori della Giunta. E chiede, anche alla luce di questo dato politico, di conoscere l'orientamento dei colleghi della Giunta, a partire dai relatori, sulla questione all'ordine del giorno.

Andrea GIORGIS si sofferma sulla considerazione svolta dalla Presidente circa l'impossibilità di immaginare soluzioni che prevedano un superamento o una deroga delle procedure che regolano i percorsi di riforma costituzionale e di modifica regolamentare, considerazione che ritiene di dover condividere alla luce dell'ordinamento vigente.

Ma, al di là di questo dato giuridico-procedurale, manifesta comunque ai firmatari della lettera citata dalla Presidente la totale disponibilità del Gruppo del Partito democratico ad individuare sedi di sviluppo del confronto politico sul merito delle diverse ipotesi avanzate in questi mesi, sia quanto alle riforme costituzionali che regolamentari, posto che non v'è dubbio che vi sono delle relazioni fra questi due piani e che è utile prevedere un momento nel quale tali connessioni possano essere studiate e valutate.

Ma questa disponibilità richiede anzitutto, quale presupposto stesso del confronto e della verifica degli eventuali punti di reciproca interferenza fra i due piani, la conoscibilità degli esiti del lavoro intenso svolto in questi mesi dai relatori sulle riforme regolamentari, esiti che si sono tradotti in testi, riformulazioni e valutazioni non ancora illustrati alla Giunta in

sede plenaria e dunque mai pubblicati, né resi noti ai membri di quest'organo o a tutti i deputati.

Chiede dunque alla Presidente di convocare a breve una riunione della Giunta da dedicare all'illustrazione, da parte dei relatori sulle riforme regolamentari, del lavoro istruttorio svolto e dei relativi esiti.

Pino PISICCHIO non ha tema di dichiarare di appartenere a quella cultura politica che reputa possibile intervenire e modificare le regole del gioco, a qualunque livello, solo quando esse siano assistite da sufficiente condivisione.

Quanto al percorso specifico delle riforme regolamentari sul piano strettamente logico è certamente possibile riconoscere un'antioriorità della riforma costituzionale, soprattutto laddove si confermi la prospettiva di un passaggio ad un sistema sostanzialmente monocamerale, che comporta a sua volta necessariamente un potenziamento dei poteri dell'opposizione e degli strumenti di controllo parlamentare; al tempo stesso tuttavia osserva come limitarsi ad aderire ad una logica di questo tipo potrebbe di fatto impedire di avviare correttamente un percorso di riforma del Regolamento. Allo stesso modo non appare possibile, sotto il profilo strettamente giuridico, riconoscere modelli formali di combinazione dei lavori istruttori dei due tipi di riforma; ciononostante è innegabile il senso politico espresso dalla richiesta avanzata dai colleghi del Movimento 5 Stelle e Forza Italia.

Privilegia dunque un approccio al tema delle riforme pragmatico e non ideologico o di bandiera, sicché ritiene che non sarebbe di nocumento alcuno anche al dialogo politico la scelta di rendere pubblico e manifesto il cospicuo lavoro svolto dai relatori in questo lasso di tempo, dando così modo alla Giunta di avviare un confronto sui testi elaborati senza la pendenza di scadenze serrate e avendo al contempo presente il corso dei lavori sulla riforma costituzionale presso la I Commissione della Camera.

Elio VITO ringrazia la Presidente per aver disposto la convocazione odierna

della Giunta finalizzata a fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori sulla riforma regolamentare, il quale – gli sembra di tutta evidenza – è tale da non poter consentire la discussione in Assemblea il prossimo 30 settembre, esito questo che, peraltro, la stessa formula di iscrizione in calendario lasciava presagire.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata nella lettera citata dalla Presidente, seppure il Regolamento non delinea procedure formali di congiunzione dei due lavori, la prassi conosce tuttavia più casi di procedure di condivisione anche tra organi che hanno spazi e competenze rigorosamente autonomi, quali ad esempio le due Giunte di Camera e Senato; sotto questo punto di vista non gli pare difficile immaginare forme di raccordo della Giunta con la I Commissione, e particolarmente con i relatori sulla riforma costituzionale. Raccordo che, peraltro, a suo avviso, sarebbe assolutamente necessario e risolutivo di alcune questioni, che diversamente rimarrebbero invece irrisolte, con effetti chiaramente pregiudizievoli del corso delle riforme.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha precisato di non aver nulla da eccepire allo svolgimento di contatti e consultazioni informali e di reputarli anzi assolutamente utili e positivi, Elio VITO ribadisce che questo raccordo, in una forma opportunamente riconosciuta, sarebbe assolutamente funzionale al progredire dei lavori nei due organi, ai quali i relatori dovrebbero essere chiamati a riferire in esito proprio a tale raccordo; attraverso una forma di intersezione tra i due organi si potrebbe determinare inoltre anche un maggiore coinvolgimento dei Gruppi parlamentari non rappresentati dai relatori.

Quanto alle esigenze di conferire al lavoro istruttorio svolto una forma di pubblicità, ritiene che il problema finora è stato semmai il fatto di aver dato un'eccessiva pubblicità a soluzioni e ipotesi di riforma che non costituivano il frutto di deliberazioni conclusive della Giunta, ma solo documenti interni e ipotesi di lavoro sulle quali non si era formata alcuna

volontà dell'organo. Ritiene peraltro che la necessità rappresentata sia superata sostanzialmente dai fatti, apparendogli opportuno, allo stato dell'arte, attendere l'esito del confronto con il lavoro in corso sulle riforme costituzionali e, quindi, lasciar maturare alla Giunta uno sbocco deliberativo integralmente rappresentativo della realtà politica. In ogni caso, se pure si voglia pubblicizzare in ambito parlamentare questi testi provvisori, deve emergere chiaramente la loro natura di documenti interni e preparatori ed essi non devono essere configurati come deliberazioni della Giunta, qualificazione che evidentemente richiede un ulteriore corso del processo decisionale e che a sua volta prelude a precisi esiti deliberativi.

Conclusivamente si augura che si possa approdare a riforme regolamentari condivise, riforme storicamente auspiccate dal Gruppo di Forza Italia, e modulate in relazione all'evoluzione del dibattito costituzionale.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, tiene a precisare che finora è stata data pubblicità solo ad un testo che ha costituito preciso oggetto di una specifica deliberazione della Giunta (che lo ha assunto formalmente come testo base per la discussione) e che nemmeno gli emendamenti presentati dai singoli deputati sono stati oggetto di pubblicazione. Quanto ai rapporti con la I Commissione, ribadisce il suo favore a che si sviluppino contatti e scambi informali con i relatori della I Commissione, ferma restando la rigorosa distinzione tra i due organi.

A Mario CATANIA non sfuggono certamente le implicazioni delle modifiche costituzionali in corso di elaborazione sul tessuto regolamentare; gli appare tuttavia del pari evidente la necessità che la complessa attività istruttorie finora svolta in seno al Gruppo di lavoro sulla riforma regolamentare rifluisca fisiologicamente in seno al *plenum* della Giunta, la quale proprio all'esito di tale ricezione potrà essere messa nella condizione migliore di poter procedere all'opera di raccordo con

le riforme costituzionali in corso di discussione.

Danilo TONINELLI, in merito alla questione della calendarizzazione delle riforme, ritiene di poter constatare da quanto emerso finora l'impossibilità di avviare l'esame delle riforme regolamentari in Assemblea nella data prevista dal calendario di settembre. Rileva poi che la Commissione di cui è componente è contestualmente impegnata in votazioni e che alle 15 è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea, la quale deve esaminare una proposta di legge iscritta in calendario proprio su richiesta del suo Gruppo parlamentare. Considera incomprensibile il fatto di dover essere considerato in missione per partecipare ai lavori della Giunta, ritenendo doveroso partecipare ai lavori d'Aula, anche in ragione della citata circostanza: richiede pertanto di rinviare la seduta della Giunta.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti metodologici relativi al percorso di riforma regolamentare, ritiene che non sia priva di conseguenze la circostanza che siano venuti meno due dei relatori (i deputati Bressa, prima, e — da oggi — Leone), in quanto chiamati ad assumere altri incarichi istituzionali: ciò richiede, a suo avviso, un aggiornamento dei lavori del gruppo di lavoro del quale essi facevano parte.

Infine, richiamando i contenuti della lettera cui la Presidente ha fatto riferimento, ribadisce che le riforme costituzionali in corso di esame, incidendo in maniera radicale sul quadro giuridico di riferimento, da un lato compromettono la compatibilità con esso del testo delle riforme regolamentari finora elaborato; dall'altro, rendono ancor più evidente la necessità di procedere a un esame parlamentare congiunto dei due livelli di riforma, esame del quale auspica il carattere ampio, approfondito e pubblico.

Gianni MELILLA ritiene ovvio che il lavoro svolto dai relatori debba essere riferito alla Giunta, organo il quale gliene aveva dato incarico, e ciò proprio per

rispetto dei componenti della Giunta medesima. Sarà poi la Giunta che potrà procedere all'esame dei testi, apportando tutte le modificazioni che vorrà deliberare, nei tempi che essa riterrà opportuno darsi, evitando forzature. Nell'associarsi alle osservazioni già svolte circa l'impossibilità che la Giunta e la I Commissione esaminino le riforme riunendosi in comune, stante la loro diversità strutturale, condivide il rilievo che le riforme costituzionali approvate dal Senato sono tali da incidere su quelle regolamentari, anche prefigurando — in un sistema che tende al monocameralismo — la necessità di rafforzare le prerogative del Parlamento e di rendere, in particolare, più incisivi i suoi poteri di controllo: in questo quadro complessivo, ritiene dunque che la Giunta debba, nella seduta odierna, decidere quando riunirsi al fine di esaminare il lavoro istruttorio svolto dai relatori e di valutare conseguentemente come procedere nel successivo percorso.

Antonio LEONE, presente per l'ultima volta a una seduta della Giunta, intende salutare i colleghi e ringraziarli per il lavoro svolto insieme. Nel dolersi di non poter assistere personalmente al compimento di riforme regolamentari necessarie, e da lungo tempo attese, si dichiara fiducioso che esse vedranno la luce nel corso della presente legislatura: sottolinea in proposito l'importanza del fatto stesso che tale percorso di riforma sia stato intrapreso e le difficoltà politiche incontrate in questa decisione in rapporto con il Gruppo MoVimento 5 Stelle che ora esorta, senza polemica, ad assumere un atteggiamento collaborativo piuttosto che meramente preclusivo, in coerenza con la volontà modernizzatrice e innovatrice, anche delle procedure parlamentari, che lo stesso Gruppo ha più volte manifestato.

Nell'evidenziare la piena regolarità procedurale dell'*iter* finora seguito, auspica che la Giunta possa pervenire a deliberazioni sulle riforme regolamentari secondo le regole proprie delle decisioni democratiche, fondate anche sul principio di maggioranza.

Nel condividere anch'egli l'impossibilità di riunire congiuntamente la Giunta e la I Commissione, organi ai quali è attribuita potestà deliberativa in materia di fonti del diritto diverse e che non sono intercambiabili, riconosce comunque l'utilità di uno stretto confronto fra i due organi. Tale confronto potrà però svolgersi mediante strumenti e procedure diverse da un vero e proprio esame congiunto, in quanto la responsabilità della deliberazione sulle riforme regolamentari rimane attribuita alla Giunta e, in ultima analisi, all'Assemblea, le quali potranno, com'è ovvio, apportare modificazioni anche profonde al lavoro finora svolto.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, coglie l'occasione per ringraziare anche in questa sede il deputato Leone per l'impegno profuso e per le doti di equilibrio e mediazione, da lei molto apprezzate, che hanno sempre agevolato il confronto e il dialogo.

Giancarlo GIORGETTI ritiene anzitutto corretto e ragionevole che il risultato del lavoro istruttorio svolto, su mandato della Giunta, dai relatori sulle riforme regolamentari venga riportato alla Giunta plenaria. D'altra parte, è evidente che – rispetto al momento in cui tale mandato era stato conferito – il quadro complessivo è sostanzialmente cambiato, in particolare a seguito dell'*iter* parlamentare delle riforme costituzionali, le cui implicazioni sulle riforme regolamentari dovranno essere adeguatamente valutate dalla Giunta e dall'Assemblea.

Infine, ed anticipando la discussione del punto successivo all'ordine del giorno, si sofferma sulla questione del contingentamento dei tempi delle riforme regolamentari: in proposito ritiene che, se queste dovessero limitarsi ad interventi di manutenzione regolamentare, non vi sarebbero, a suo avviso, ostacoli a procedere al contingentamento; se invece esse dovessero tradursi in una riscrittura dell'intero Regolamento, l'ipotesi di procedere al contingentamento dovrebbe essere più prudentemente valutata.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, trae spunto dalle ultime considerazioni del Presidente Giorgetti per passare subito al punto successivo dell'ordine del giorno, connesso al precedente, ma che attiene ad una questione specifica: ha ritenuto infatti di sottoporre tale questione alla Giunta nella prima seduta utile, essendo essa stata sollevata, in altre sedi, con una certa enfasi.

Esame di una questione relativa al contingentamento delle proposte di modifica al Regolamento.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda dunque che il Gruppo di Forza Italia – sia in Conferenza dei capigruppo, sia in Aula – ha sollevato la questione circa la possibilità che le fasi di esame delle modifiche regolamentari successive alla discussione generale non siano sottoposte al contingentamento nel primo calendario d'iscrizione, ma che ciò avvenga solo dal secondo calendario di iscrizione (a norma dell'articolo 24, comma 12). Data la sensibilità del tema, che involge le garanzie e che dunque deve essere tenuto al riparo da ogni sospetto di forzatura, ha ritenuto di sottoporre la questione alla Giunta per verificarne gli orientamenti.

Per quanto riguarda lo stato attuale della disciplina regolamentare, fa presente che, a partire dall'entrata in vigore della riforma del 1998 (che ha esteso il contingentamento alla generalità degli argomenti) e fino ad oggi, la discussione delle proposte di modifica regolamentare è stata sempre sottoposta al contingentamento sin dal primo calendario, senza che venisse sollevata alcuna questione in merito. In questo senso è la lettera del Regolamento che, nel prevedere all'articolo 24, comma 12, una serie di deroghe al principio generale del contingentamento degli argomenti in calendario, si riferisce espressamente ai progetti di legge, ed in particolare ai progetti di legge costituzionale; ai progetti di legge vertenti prevalentemente sulle materie segretabili ai sensi dell'articolo 49, comma 1; ai progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rile-

vanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, su richiesta di un Gruppo e decisione del Presidente della Camera.

Il citato articolo 24, comma 12, parla dunque di progetti di legge e non di altri atti parlamentari, quali le modifiche regolamentari: queste, del resto, sono sottoposte ad un regime procedurale del tutto particolare, che ne impedisce l'assimilazione ai progetti di legge.

Ritiene che la circostanza che il comma 12 dell'articolo 24 faccia espresso riferimento solo ai « progetti di legge » sia rilevante ai fini dell'interpretazione della norma, dal momento che lo stesso articolo 24, in altri commi, là dove intende fare riferimento anche a documenti o atti diversi dai progetti di legge, utilizza espressioni idonee a tale scopo (« argomenti », « atti », « provvedimenti »).

Nel senso indicato è la prassi assolutamente costante, come dimostrato dai precedenti. Dopo l'entrata in vigore della riforma regolamentare del 1998, il contingentamento è stato infatti sempre applicato sin dal primo calendario a tutte le proposte di modifica al Regolamento esaminate. In particolare si tratta dei precedenti di iscrizione di proposte di modifica regolamentare nei calendari dei lavori dell'Assemblea di ottobre 1998 (doc. n. 28), dicembre 1998 (doc. n. 29), luglio 1999 (doc. nn. 39, 40 e 41), luglio 2009 (doc. n. 13), settembre 2012 (doc. n. 24). A tale prassi ha fatto esplicito riferimento il Presidente della Camera nella seduta della Giunta per il Regolamento del 19 settembre 2012, nella quale ha testualmente ricordato che « i tempi in Aula sono contingentati ».

Fin qui la disciplina che si ricava dall'impianto regolamentare e che è stata costantemente applicata.

Per quanto riguarda la tesi opposta, per completezza richiama alcune circostanze: anzitutto la formulazione dell'articolo 49, comma 1, che consente il voto segreto sulle modifiche regolamentari e che è espressamente richiamato dall'articolo 24, comma 12. Tale rinvio potrebbe intendersi riferito a tutte le materie segretabili, anche

se – come detto – la formula utilizzata richiama solo i progetti di legge e non gli atti diversi (ed in proposito segnala che, nell'ambito di quest'ultima categoria, oltre alle modifiche regolamentari, vanno ricomprese le domande di autorizzazione all'esecuzione di misure limitative della libertà personale dei deputati, sulle quali è assolutamente pacifico il contingentamento dei tempi dal primo calendario).

Dell'argomento richiamato vi è traccia in un passaggio della relazione all'Assemblea sulla riforma regolamentare del 1998 in cui i relatori Guerra e Tassone precisavano che la riforma salvaguardava « il diritto di resistenza nei confronti di tentativi di violazione dei diritti di libertà e delle regole istituzionali, eventualmente operati dalla maggioranza. Sono pertanto escluse dall'applicazione delle nuove e più rigorose forme di contingentamento dei tempi le procedure per l'esame delle leggi costituzionali, delle leggi in materia di diritti di libertà, delle leggi elettorali e dei regolamenti parlamentari ». Tale assunto non trovava però conferma nel tenore letterale della disposizione perché la formulazione contestualmente proposta parlava solo di « progetti di legge » e non di « modifiche regolamentari ».

Posto il descritto quadro normativo e di prassi, ha comunque ritenuto opportuno che la questione sia oggetto di esame in Giunta per acquisirne gli orientamenti, senza chiusure pregiudiziali, poiché – come detto – il tema è sensibile e riguarda le garanzie.

Danilo TONINELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia stato disposto dalla Presidenza un differimento della ripresa della seduta dell'Assemblea al termine dei lavori della Giunta, posto che è stato appena introdotto un tema molto importante, alla cui discussione i rappresentanti del Movimento 5 Stelle intendono partecipare, così come intendono partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, rilevato che sta per riprendere la seduta dell'Aula, propone di rinviare ad una successiva

riunione della Giunta – da fissare per martedì 14 ottobre, alle ore 10 – sia l'illustrazione del lavoro istruttorio svolto dai relatori sulle riforme regolamentari, secondo quanto richiesto dalla grande maggioranza dei Gruppi (e con ciò soprassedendo evidentemente a dar corso alla prevista calendarizzazione in Aula nel mese di settembre), sia la discussione sulle sue considerazioni introduttive, contenenti una panoramica complessiva delle norme regolamentari e della prassi, sulla questione relativa all'applicazione alle riforme regolamentari del contingentamento dei tempi fin dal primo calendario.

Elio VITO chiede che gli interventi dei relatori sulle riforme regolamentari in Giunta abbiano luogo solo subordinatamente all'avvenuto svolgimento di quell'attività di consultazione e confronto con i

relatori sulle riforme costituzionali, la cui esigenza ha richiamato nel suo precedente intervento, e che è volta ad evitare che il dibattito in questa sede ignori le interconnessioni fra i due livelli di riforma – costituzionale e regolamentare – impedendo con ciò lo sviluppo del percorso in Giunta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ritiene che la realizzazione di tale fase è rimessa all'iniziativa dei relatori. Peraltro ha già chiarito che una fase di confronto e scambio informale fra membri della Giunta e della Commissione Affari costituzionali è senz'altro auspicabile in quanto idonea a fornire elementi aggiuntivi utili alla completezza del dibattito.

La seduta termina alle 15.15.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
AVVERTENZA	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

GIUNTA PLENARIA

Esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Subemendamenti</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2014.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il

ritardo con cui ha avuto inizio la seduta odierna, cui si aggiunge il fatto che mercoledì le Commissioni di merito non sono state convocate sul decreto-legge in oggetto e che nella giornata di martedì la seduta svolta sul punto ha avuto una breve durata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che terrà conto dell'esigenza segnalata dal deputato Bragantini.

Nicola MOLTENI (LNA) rileva che la dichiarazione di inammissibilità relativa al suo emendamento 6.21, volto a rimuovere il blocco degli stipendi del personale appartenente alla Polizia di Stato, può essere superata in presenza dell'assenso di tutti i gruppi parlamentari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, riservandosi di dare una risposta al deputato Molteni, avverte che sono stati presentati nove subemendamenti all'emendamento

5.101 del relatore per la I Commissione (vedi allegato).

Avverte inoltre che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Sisto 4.02.

Ricorda altresì che la presidenza si era riservata di valutare l'ammissibilità delle proposte emendative riferite all'articolo 4. Alla luce degli approfondimenti svolti, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti ulteriori proposte emendative: l'emendamento Dambruoso 4.11, volto a estendere a tutte le manifestazioni pubbliche le disposizioni del decreto-legge specificamente rivolte al contrasto dell'illegalità e della violenza in occasione di manifestazioni sportive, e l'articolo aggiuntivo Molteni 4.01, volto a disciplinare la dotazione alle forze di polizia di videocamere da impiegare in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.

Con riferimento ad alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili nella precedente seduta del 23 settembre, avverte che sono state presentate alcune richieste di rivalutazione del giudizio espresso. In particolare, il deputato Rosato ha chiesto alla presidenza delle Commissioni di rivalutare la dichiarazione di inammissibilità dei suoi emendamenti 6.16 e 8.13; analoga richiesta è stata formulata dal deputato Gregorio Fontana con riferimento al suo emendamento 8.6. I deputati Ciprini, Cozzolino e Luigi Di Maio invece hanno presentato ricorso anche alla Presidenza della Camera con riguardo agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi Lombardi 8.10 e Luigi Di Maio 8.05, Ciprini 8.11, 8.12, 8.08, 8.07 e Luigi Di Maio 8.06.

Per quanto riguarda questi ultimi emendamenti e articoli aggiuntivi, fa presente che sono al vaglio della Presidenza della Camera e che, pertanto, in attesa della valutazione, gli emendamenti riferiti all'articolo 8 non saranno esaminati.

Per quanto concerne invece le richieste di rivalutazione rivolte alla presidenza delle Commissioni, alla luce di un ulteriore approfondimento istruttorio, ritiene di confermare il predetto giudizio di inammissibilità con riferimento alle pro-

poste emendative Rosato 6.16, volto ad includere i provvedimenti relativi agli atti di stato civile all'interno del novero dei provvedimenti per i quali è escluso l'obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di atti di interesse dello straniero, e Rosato 8.13, volto a porre in capo all'amministrazione gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali ai fini del reclutamento del personale volontario.

L'emendamento 6.16, non può, infatti, ritenersi attinente alla materia del decreto-legge, che prevede misure in materia di protezione internazionale (all'articolo 5, recante modifiche in tema di commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e all'articolo 6, che prevede ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale) senza tuttavia disciplinare il diverso oggetto su cui interviene l'emendamento citato.

Quanto all'emendamento 8.13, sottolinea che non può considerarsi sufficiente ai fini dell'ammissibilità la mera connessione alla finalità di modificare il sistema di protezione internazionale e di assicurare la funzionalità del ministero dell'interno perseguita dal decreto. Secondo una prassi costante, infatti, è esclusa la possibilità che, nel formulare la valutazione di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, si possa far ricorso al criterio finalistico al di fuori del caso dei decreti-legge in materia di proroga dei termini.

Comunica inoltre che, alla luce di un ulteriore approfondimento istruttorio, può essere riammesso l'emendamento Gregorio Fontana 8.6, che prevede l'obbligo per l'amministrazione della pubblica sicurezza di sperimentare l'uso della pistola elettrica Taser, in quanto — come specificato nella richiesta di riesame del giudizio di inammissibilità — si riferisce all'introduzione di uno strumento di cui devono dotarsi in via sperimentale gli operatori di sicurezza preposti anche alla vigilanza degli stadi.

Ricorda altresì che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti Daniele Farina 2.12 e Fiano 3.8 e che nella seduta odierna si riprenderà dall'esame dell'emendamento Daniele Farina 2.5.

Quanto, infine, alla richiesta formulata da ultimo dal deputato Molteni, fa presente che l'emendamento 6.21 sarà accantonato in quanto riguarda un argomento affine a quello trattato dagli emendamenti attualmente al vaglio della Presidenza della Camera.

Alfonso BONAFEDE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che non è realistico pensare che nella giornata di domani possa avere luogo l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in oggetto poiché tale circostanza impedirebbe lo svolgimento di un esame approfondito degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i componenti delle due Commissioni a procedere all'esame degli emendamenti, abbandonando le polemiche, per poi effettuare una nuova valutazione più avanti.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede alla presidenza di inviare una lettera alla Presidente della Camera, al fine di chiedere il rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del decreto-legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che l'eventuale invio della lettera alla Presidente della Camera dovrà essere valutato in sede di ufficio di presidenza.

Daniele FARINA (SEL) illustra il suo emendamento 2.5, raccomandandone l'approvazione. In termini più generali, non condivide il contenuto del decreto-legge in esame, con il quale a suo avviso sono stati reiterati errori già presenti in precedenti decreti-legge emanati sulla materia. Contesta, in particolare, l'introduzione di tre nuovi reati, ritenendo che si tratti di una misura del tutto ingiustificata, in quanto finalizzata a colpire categorie di persone

diverse da coloro che compiono atti di violenza negli stadi.

Daniele DEL GROSSO (M5S), riprendendo le considerazioni svolte dal collega Farina, evidenzia che l'intenzione autentica del Governo sarebbe quella di perseguire persone estranee al compimento di atti di violenza negli stadi, in particolare coloro che manifestano contro la Tav.

Nicola MOLTENI (LNA) concorda con il fatto che occorre adottare il massimo rigore nei confronti degli autori di atti di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive. Ritiene, tuttavia, che il Governo dovrebbe tenere il medesimo atteggiamento nei confronti di coloro che compiono atti di violenza in tutti gli altri tipi di manifestazioni pubbliche.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva criticamente che il Governo ha introdotto reati che non hanno stretta attinenza con l'oggetti del decreto-legge in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede all'onorevole Bonafede e, in generale, a tutti i deputati, di attenersi all'oggetto dell'emendamento 2.5.

Alfonso BONAFEDE (M5S), dopo aver rilevato che anche altri deputati hanno svolto interventi di contenuto più ampio, si sofferma sull'emendamento 2.5, specificando che il gruppo al quale appartiene non voterà a favore di tale proposta emendativa in considerazione del fatto che la finalità preventiva del DASPO rischia di essere vanificata se la relativa applicazione è subordinata all'accertamento definitivo da parte di un tribunale.

Fa presente, inoltre, di non ritenere condivisibile la disposizione del decreto-legge che estende il DASPO alla condotta di gruppo.

Luigi DI MAIO (M5S) rileva come siano contemporaneamente riunite le Commissioni I e II e la Giunta per il Regolamento, della quale fanno parte molti deputati

delle predette Commissioni. Ritiene quindi che, per il corretto e funzionale svolgimento dei lavori parlamentari, debba essere assunta una decisione in ordine alla sospensione dei lavori delle Commissioni riunite I e II ovvero della Giunta per il Regolamento.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che il regolare svolgimento della seduta delle Commissioni riunite I e II presupponga, oltre alla presenza del Presidente della II Commissione, anche del Presidente o di un Vicepresidente della I Commissione.

Emanuele FIANO (PD) nel replicare al collega Di Maio, osserva come i gruppi abbiano la possibilità di disporre le opportune sostituzioni.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede che la Presidente dia conto delle sostituzioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce come la seduta si stia svolgendo nel pieno rispetto del Regolamento e che la Presidenza darà conto delle sostituzioni prima di passare alla prossima votazione.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene che la sostituzione di deputati componenti delle Commissioni I e II, che partecipano ai concomitanti lavori della Giunta per il Regolamento, con altri deputati componenti di altre Commissioni e, quindi, non adeguatamente preparati sul contenuto del decreto legge oggi in esame, costituisca un vizio procedimentale.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede che per l'emendamento Daniele Farina 2.5 sia disposta la votazione nominale.

Donatella FERRANTI (PD) dopo avere chiarito che le valutazioni relative alle sostituzioni spettano ai gruppi e che il rilievo del collega Fraccaro non risulta avere fondamento regolamentare, dà notizia alle Commissioni delle sostituzioni comunicate dai gruppi. Fa presente inoltre che, per prassi consolidata ed in considerazione del carattere non definitivo delle

votazioni degli emendamenti in sede referente, la richiesta di votazione nominale avanzata dal collega Sibilìa non può essere accolta. Pone quindi in votazione l'emendamento Daniele Farina 2.5.

Riccardo NUTI (M5S) invita la presidente Ferranti al rispetto del Regolamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 2.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda il Presidente della I Commissione, onorevole Sisto, sospende la seduta e convoca immediatamente una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 18.45.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Presidente della Camera ha confermato, con lettera pervenuta in data odierna, il giudizio di inammissibilità formulato dalla presidenza delle Commissioni riunite relativamente alle proposte emendative: Lombardi 8.10, Luigi Di Maio 8.05, Ciprini 8.11, 8.12, 8.08, 8.07 e Luigi Di Maio 8.06. Avverte, altresì, che, alla luce di tale conclusione, non può che risultare confermato il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Molteni 6.21, limitatamente alla parte consequenziale, poiché verte su materia analoga a quella oggetto di alcune delle predette proposte emendative.

Comunica inoltre che, a seguito dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite svoltosi nel pomeriggio, si è convenuto di scrivere una lettera alla Presidente della Camera per chiedere un rinvio della discussione del provvedimento in Assemblea, previsto per domani, venerdì 26 settembre, al fine di garantire tempi adeguati

per l'esame dei circa centotrenta emendamenti presentati.

Comunica altresì che, essendo stato accordato tale rinvio, ha avuto luogo un ulteriore ufficio di presidenza delle Commissioni, volto a stabilire l'organizzazione dei lavori. In quella sede si è dunque stabilito che i lavori delle Commissioni riprenderanno lunedì 29 settembre, dalle ore 15 fino alle ore 20, per proseguire martedì 30 settembre dalle ore 9 alle ore 11, con il conferimento del mandato al relatore.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di lunedì 29 settembre.

La seduta termina alle 18.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.15 e dalle 18.25 alle 18.45.

ALLEGATO

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.101 DEL
RELATORE PER LA I COMMISSIONE

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altre organizzazioni nazionali e comunitarie competenti.

0. 5. 101. 1. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altri organismi nazionali e comunitari competenti.

0. 5. 101. 2. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altre istituzioni nazionali e comunitarie competenti.

0. 5. 101. 3. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altre organizzazioni nazionali competenti.

0. 5. 101. 4. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altre organizzazioni comunitarie competenti.

0. 5. 101. 5. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altre istituzioni nazionali competenti.

0. 5. 101. 6. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altri organismi nazionali competenti.

0. 5. 101. 7. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altri organismi comunitari competenti.

0. 5. 101. 8. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 5.101 dopo le parole: in collaborazione con l'ANCUR aggiungere le seguenti: e altre istituzioni comunitarie competenti.

0. 5. 101. 9. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (*Esame e rinvio*) 17

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti e il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.

C. 2577 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel premettere che sia la Commissione Affari esteri sia la Commissione Finanze sono impegnate in un calendario di lavori piuttosto serrato, auspica che risulti possibile svolgere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, il quale è stato stipulato il 10 gennaio scorso, sia in considerazione della rilevanza delle tematiche da esso affrontate, sia in ragione dell'importanza dell'altra Parte contraente, gli Stati Uniti.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), *relatore per la III Commissione*, si sofferma sul contesto economico-internazionale nel quale si inquadra l'Accordo in esame, che si collega all'esigenza – fortemente sentita da tutti i paesi industrializzati – di intensificare la lotta contro l'evasione fiscale internazionale ed alla necessità di maggiore trasparenza a livello tributario.

Rileva come, non a caso, questi temi siano stati uno dei punti chiave del G-20 dei Ministri delle Finanze, svoltosi a Cairns in Australia, il 20 ed il 21 settembre scorsi. In quella sede sono stati infatti approvati gli standard di scambio multilaterale automatico dei dati (*Common Reporting Standard* - « CRS ») e sono stati presentati i documenti predisposti dall'OCSE nell'ambito del progetto « *Base Erosion and Profit Shifting* » (« BEPS »). Sia il CRS sia il BEPS si collegano ad un più ampio quadro politico-economico che, in un periodo di forte recessione, mira a contrastare fortemente la riduzione di gettito dall'evasione *off-shore* operata dai contribuenti per il tramite di intermediari finanziari ovvero derivante dai « nuovi » strumenti di elusione fiscale internazionale.

Sottolinea quindi come il CRS rappresenti la naturale evoluzione multilaterale della normativa statunitense FATCA, entrata in vigore il 1° luglio di quest'anno, che prevede l'identificazione dei soggetti statunitensi titolari di conti presso intermediari finanziari esteri e la successiva segnalazione all'autorità locale.

Fa inoltre presente che la normativa FATCA, fortemente voluta dall'amministrazione Obama, è stata varata dagli Usa per contrastare l'evasione fiscale da parte dei propri contribuenti che utilizzano veicoli esteri per gli investimenti delle somme distratte al fisco locale, prevede che gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare e *broker*) identifichino e segnalino all'autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense a partire dal 1° luglio 2014.

Osserva altresì come la rilevanza dell'Accordo risieda proprio nel fatto che la piattaforma normativa e tecnologica FATCA, strutturata sullo scambio reciproco e automatico delle informazioni tra amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti, è destinata a fungere da architrate alle nuove regole per lo scambio multilaterale dei dati volute in sede OCSE e a quelle promosse in sede UE che estenderanno di

fatto, a partire dal luglio 2015, l'obbligo di identificazione e segnalazione di tutta la clientela con residenza fiscale estera alle rispettive autorità di competenza.

In tale contesto ricorda che i governi di Stati Uniti, da un lato, e di alcuni grandi paesi dell'UE, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e l'Italia dall'altro (i cosiddetti *FATCA partner*) abbiano espresso l'intenzione di anticipare la messa in opera degli strumenti multilaterali appena richiamati, adottando intese bilaterali che rendano più agevole l'attuazione del quadro normativo FATCA. Il Regno Unito ha per primo firmato un accordo bilaterale, l'IGA (*Intergovernmental Agreement*) con gli Stati Uniti in data 14 settembre 2012. Anche Danimarca, Messico, Spagna, Lussemburgo, Germania, Lussemburgo, Francia e Irlanda, tra gli altri, hanno firmato l'IGA secondo lo stesso modello adottato dal Governo britannico: il 10 gennaio scorso è stato infine concluso l'accordo tra il Governo italiano e quello degli USA.

Sottolinea come a livello comunitario, a riprova di un approccio fortemente condiviso dai principali paesi dell'UE, la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e l'Italia abbiano formalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di voler realizzare uno strumento « pilota » di scambio automatico multilaterale di informazioni, avente le medesime caratteristiche del modello concordato con gli USA.

Venendo quindi nello specifico ai profili di interesse della III Commissione, osserva come l'Accordo, che consta di dieci articoli e due allegati, persegua l'obiettivo di fornire agli intermediari finanziari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della pattuizione Italia-USA, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.

Tra gli articoli più salienti, pone in evidenza come l'articolo 2 fissi gli obblighi in materia di ottenimento e scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione. Gli elementi informativi

da comunicare sono, con riferimento al 2014, il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN – *Tax Identification Number*) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto ed il numero di conto, gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto.

Fa presente che nel 2015 si aggiungeranno i dati relativi all'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto. A decorrere dal 2016 si aggiungeranno, per i conti di custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto.

Ricorda che l'articolo 3 dell'Accordo stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due paesi firmatari. Per quanto concerne il trattamento tributario dei conti, viene specificato che in Italia, l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i conti italiani, si può fare riferimento alla legislazione tributaria federale statunitense.

Per quanto attiene all'articolo 4 sottolinea come esso disciplini l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane. In particolare, il comma 1 riporta gli obblighi di identificazione, di comunicazione e di applicazione della ritenuta da parte delle istituzioni finanziarie italiane per accedere ai benefici recati dall'Accordo e principalmente al mancato assoggettamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statunitense.

In relazione all'articolo 5 ricorda che esso definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A tal fine, viene operata una distinzione tra ipotesi di errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità agli obblighi previsti dall'Accordo. L'articolo 6 è invece finaliz-

zato all'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni, il trattamento dei pagamenti nonché il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei pagamenti *pass thru* (sono i flussi monetari in entrata/uscita che derivano da conti e/o investimenti *off-shore* che non sono stati già soggetti a tassazione).

Rileva altresì come l'articolo 7 assicuri all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa FATCA che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi.

Raccomanda pertanto una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, evidenziando come l'Accordo risponda pienamente all'esigenza di rafforzare, in tempi di crisi economica globale, gli strumenti di lotta all'evasione fiscale a livello internazionale, nella consapevolezza – consolidatasi con l'esperienza di questi anni – le manovre antielusive poste in essere da singoli Stati rischiano di generare asimmetrie e confusione allontanando gli investimenti dall'estero, con scarsi risultati da un punto di vista pratico in termini di gettito.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea innanzitutto come la discussione relativamente a questo importante provvedimento di ratifica dell'Accordo FATCA si interfacci con il dibattito che la Commissione Finanze ha svolto nei mesi scorsi nell'ambito dell'esame del provvedimento sulla *voluntary disclosure* riprendendone gli esiti.

In tale contesto rileva come gli obiettivi principali dell'Accordo siano, da un lato, la lotta all'evasione fiscale, dall'altro, l'avvio di politiche finalizzate alla *compliance* fiscale internazionale e ad una maggiore trasparenza. Evidenzia quindi come, per il raggiungimento dei predetti obiettivi, l'Accordo FATCA utilizzi, ponendosi nell'ambito di uno scenario internazionale di lotta

all'evasione, lo strumento fondamentale costituito dallo scambio automatico d'informazioni.

Con riferimento alla natura dell'Accordo, precisa che si tratta di un Accordo bilaterale stipulato tra gli USA e l'Italia, che è stato firmato a Roma il 10 gennaio 2014 e rispetto al quale il Consiglio dei ministri ha approvato il relativo disegno di legge di ratifica di esecuzione il 30 giugno 2014.

Rispetto ai benefici che deriveranno per le istituzioni finanziarie italiane dalla ratifica dell'Accordo, segnala come gli aspetti più rilevanti al riguardo riguardino innanzitutto l'esenzione dalla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense percepiti e la conseguente eliminazione dell'obbligo, per le suddette istituzioni, di stipulare singoli accordi di natura contrattuale con le autorità fiscali statunitensi. Evidenzia inoltre come l'Accordo comporterà la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla protezione dei dati riguardanti l'assolvimento, da parte delle istituzioni finanziarie, degli obblighi previsti dal FATCA, nonché la riduzione e la semplificazione delle procedure di *due diligence*, le quali risultano in linea con la normativa domestica in materia di antiriciclaggio e che consentono l'utilizzo di informazioni già in possesso degli intermediari.

Segnala quindi i benefici per l'amministrazione finanziaria italiana in chiave antievasione internazionale, posto che l'Accordo prevede, a fronte delle informazioni trasmesse dall'Italia agli USA, che questi ultimi forniscano all'Italia le informazioni attualmente raccolte dall'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS), secondo un principio di reciprocità.

Nel sottolineare come la ratifica avvenga con ritardo, ricorda che l'Accordo FATCA prevede, da parte degli USA, come atto unilaterale, che le disposizioni siano concretamente operative dal 1° luglio 2014, ivi compresa l'applicazione della ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense.

Rammenta inoltre che il Ministero dell'economia, sul proprio sito *internet*, ha

pubblicato una bozza di decreto ministeriale per consentire alle banche e alle istituzioni finanziarie di operare già nel periodo in corso in conformità all'Accordo siglato e da ratificare.

In tale contesto evidenzia come l'impegno per una lotta serrata all'evasione sia ormai concreto e non soltanto proclamato attraverso dichiarazioni e intenti ai diversi livelli, rendendo sempre più difficile, per coloro che detengono illegalmente all'estero beni o capitale, trovare aree al sicuro del segreto bancario.

Ricorda inoltre che sabato 27 settembre prossimo i principali Paesi del mondo sul piano economico approveranno l'accordo sullo scambio automatico di informazioni e che il Documento sarà firmato ufficialmente a fine ottobre a Berlino.

Con riferimento all'*iter* del provvedimento, rileva quindi come si tratti di un percorso già avviato, che richiede la rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento da parte del Parlamento.

Passando quindi a illustrare nel dettaglio il contenuto dell'Accordo, che consta di 10 articoli e due allegati, rileva come l'articolo 1 rechi l'elenco delle definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Sono individuate, tra l'altro, le categorie di intermediari interessati dagli obblighi ivi previsti, definendo i concetti di « istituzione finanziaria », « istituzione di custodia », « istituzione di deposito », « entità di investimento » e « impresa di assicurazioni specificata ». Sono altresì distinte le istituzioni finanziarie italiane, di giurisdizione partner e statunitense tenute alla comunicazione. Vengono inoltre descritti i diversi tipi di rapporti finanziari da identificare, attraverso le definizioni di « conto finanziario », « conto di deposito », « conto di custodia ». Sono infine individuate e descritte le persone fisiche e giuridiche le cui operazioni finanziarie sono soggette alle disposizioni dell'Accordo.

L'articolo 2 stabilisce quali informazioni siano oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti. Per l'Italia le informazioni riguardano ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione. Sono precisate le informazioni comuni a

ciascun conto e quelle specifiche che fanno riferimento a determinate tipologie di conti (conto di custodia, conto di deposito, altri conti). L'Accordo prevede che per il nostro Paese il sistema vada a regime nel 2016.

A tale riguardo, fa presente che gli elementi informativi da comunicare sono, con riferimento al 2014:

il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN – *Tax identification number*) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto. Nel caso risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti statunitensi con un'entità non statunitense, devono essere segnalati i medesimi dati per tutti i soggetti (entità e soggetti statunitensi);

il numero di conto, gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto.

Nel 2015, si aggiungono i dati relativi all'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, mentre a decorrere dal 2016 si aggiungono, per i conti di custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto. Per gli Stati Uniti le informazioni da comunicare, tutte a decorrere dal 2014, sono costituite, per ciascun conto italiano, da:

il nome, l'indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona che sia un residente italiano e titolare di conto; il numero di conto (o dato equivalente) e gli identificativi dell'istituzione finanziaria statunitense che effettua la comunicazione;

l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;

l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto;

l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul

conto, nella misura in cui sono soggetti a obblighi di comunicazione ai sensi della legislazione statunitense.

Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, esso stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due Paesi firmatari. Per quanto concerne il trattamento tributario dei conti, viene specificato che in Italia, l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i conti italiani, si può fare riferimento alla legislazione tributaria federale statunitense. Viene consentito alle istituzioni finanziarie, per i conti intrattenuti al 30 giugno 2014, di non comunicare, soltanto fino al 2016, il codice fiscale italiano o statunitense, a meno che esso non sia già disponibile negli archivi. In tale contesto i commi 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui esse si riferiscono e che le autorità competenti dei due Stati convengano per iscritto: a) le procedure per lo scambio automatico sui conti italiani in USA; b) le norme e procedure riguardanti la disciplina degli errori di lieve e di rilevante entità previsti dal successivo articolo 5; c) le procedure per garantire che gli intermediari finanziari italiani comunichino, per gli anni 2015 e 2016, i nomi e gli importi complessivamente pagati a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante. Il comma 7 stabilisce che tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 4, il quale disciplina l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane, il comma 1 riporta gli obblighi di identificazione, di comunicazione e di applicazione della ritenuta da parte delle istituzioni finanziarie italiane per accedere ai benefici recati dall'Accordo e principalmente al mancato assoggettamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statuni-

tense (sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code*). Un'istituzione finanziaria italiana che viola gli obblighi sopra riportati non è automaticamente assoggettata alla ritenuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA ricevuti, ma solo se, trascorsi 18 mesi (dalla prima notifica di grave inadempienza, inviata dall'IRS), non ha posto rimedio alla grave non conformità agli obblighi, secondo le procedure di cui all'articolo 5. Il comma 3 rinvia all'Allegato II dell'Accordo per quanto riguarda i fondi pensione e per i piani pensionistici, mentre il comma 5 reca una serie di norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti. Il comma 6 reca disposizioni volte ad assicurare che dall'Accordo non possano scaturire trattamenti meno favorevoli, con riferimento ai termini temporali dell'avvio dello scambio di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, nel confronto tra quanto previsto dall'Accordo e quanto previsto dalla legislazione statunitense; parallelamente, è previsto che l'IRS non sia tenuta allo scambio prima che tale obbligo intervenga per l'amministrazione finanziaria italiana. Il comma 7 autorizza inoltre l'Italia a consentire alle istituzioni finanziarie italiane l'utilizzo di definizioni presenti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del tesoro statunitense, in luogo di una corrispondente definizione dell'Accordo in esame e dei suoi Allegati, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'Accordo stesso.

Sottolinea quindi come l'articolo 5 dell'Accordo definisca le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A tal fine, viene operata una distinzione tra ipotesi di errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità agli obblighi previsti dall'Accordo. Nel primo caso il comma 1 prevede che ognuna delle amministrazioni finanziarie notifichi la circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e che quest'ultima applichi la sua legge domestica (incluse le sanzioni ivi

previste) per ottenere le informazioni corrette o complete ovvero per rimediare alle violazioni. Nei casi di grave mancanza di conformità, il comma 2 prevede che l'autorità che riceve la comunicazione informi l'autorità competente dell'altro Stato, affinché quest'ultimo applichi il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione di mancata conformità. Qualora la grave mancanza di conformità di un intermediario italiano perduri per diciotto mesi, gli USA tratteranno l'intermediario come « istituzione finanziaria non partecipante ». Il comma 3 autorizza entrambe le Parti a consentire alle proprie istituzioni finanziarie ad affidare a soggetti terzi l'adempimento degli obblighi previsti, mantenendo la responsabilità a carico delle medesime istituzioni finanziarie.

In merito all'articolo 6, segnala come esso rechi l'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni, il trattamento dei pagamenti nonché il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei pagamenti cosiddetti « *pass thru* » (cioè i flussi monetari in entrata/uscita che derivano da conti e/o investimenti *off-shore* che non sono stati già soggetti a tassazione). Con i commi 3 e 4 l'Italia e gli USA si impegnano a sviluppare un modello comune di comunicazione e di scambio di informazioni e disciplinano il trattamento delle informazioni relative ai conti intrattenuti al 30 giugno 2014.

L'articolo 7 assicura all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa FATCA che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi. A tal fine non è considerata necessaria una rinegoziazione dell'Accordo per il riallineamento delle condizioni concesse all'Italia a quelle migliorative concesse dagli USA ad altri Paesi: gli USA notificano all'Italia le condizioni più favorevoli e le applicano automaticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo concluso tra

gli USA e la giurisdizione *partner* che comprenda tali condizioni più favorevoli.

L'articolo 8 disciplina la possibilità di consultazioni e modifiche, mentre l'articolo 9 dichiara parte integrante dell'Accordo i due Allegati e l'articolo 10 reca disposizioni sulla durata, sull'entrata in vigore e sulla cessazione dell'Accordo, che entra in vigore alla data della notifica italiana. È previsto inoltre che le Parti si consultino entro il 31 dicembre 2016 per verificare se si rendano necessarie modifiche all'Accordo, alla luce dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'articolo 6.

Passando a esaminare l'Allegato I dell'Accordo, segnala come esso disciplini gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Esso differenzia i « conti preesistenti » (cioè quelli detenuti presso un'istituzione finanziaria alla data del 30 giugno 2014, ai sensi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *aa*)), e i « nuovi conti » (cioè quelli aperti a partire dal 1° luglio 2014). La distinzione – che opera per i conti detenuti sia da persone fisiche sia da entità – è volta a graduare l'onere a carico delle istituzioni finanziarie italiane, alleggerendolo per lo *stock* di rapporti pregressi e prevedendo invece obblighi più incisivi per i nuovi conti.

In tale contesto, l'Allegato II descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti. Tale Allegato può essere aggiornato, mediante reciproco accordo tra le autorità competenti italiane e statunitensi, sia al fine di includervi ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere imposte statunitensi, sia allo scopo di eliminare entità, conti e prodotti che, in ragione di sopravvenute circostanze, non presentano più le suddette caratteristiche.

A *latere* della descrizione del contenuto dell'Accordo, specifica come il 18 marzo 2010 sia entrata in vigore la normativa statunitense FATCA, volta a contrastare

l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari *off-shore*. Tali disposizioni, concretamente operative dal 1° luglio 2014, sono state introdotte con l'*Hiring Incentives to Restore Employment Act* (Hire ACT del 2010), che ha aggiunto il *Chapter 4* (articoli 1471-1474) all'*Internal Revenue Code* statunitense. Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (*Foreign Financial Institution* – FFI) di sottoscrivere un apposito accordo (FFI *Agreement*) con l'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna a: 1) identificare la propria clientela (persone fisiche ed entità giuridiche) in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (*due diligence*); 2) comunicare all'IRS informazioni sul titolare statunitense del conto (persone fisiche cittadine degli USA o residenti negli USA, persone giuridiche statunitensi, nonché soci statunitensi, che detengono partecipazioni qualificate in società non statunitensi) e sul conto stesso (si tratta, ad esempio, dei dati anagrafici e del codice fiscale USA del titolare del conto, degli estremi del conto, del saldo del conto, dei prelievi e dei versamenti sul conto); 3) applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale (*recalcitrants*), nonché a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo (IGA) e che non sottoscrivono singolarmente e autonomamente un FFI *Agreement* (istituzioni finanziarie non partecipanti).

Fa presente, peraltro, come questi ultimi intermediari risultino assoggettati alla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense ricevuti sia per conto della clientela sia per proprio conto.

Nel rifarsi all'illustrazione dal relatore per la III Commissione in merito alle iniziative sviluppatesi o in corso a livello internazionale per il contrasto all'evasione

fiscale internazionale, segnala, in quest'ambito, come il 21 luglio 2014 l'OCSE abbia pubblicato il modello completo e definitivo dello « *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* », che si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali e delinea l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare.

Esso si compone di tre parti:

la prima parte offre un'illustrazione di sintesi dello *standard* evidenziandone le premesse e le intenzioni;

la seconda parte riporta il testo del *Model Competent Authority Agreement (Model CAA)* e del *Common Reporting Standard (CRS)*. Il modello CAA rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il CRS contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l'illustrazione delle procedure cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi nell'individuazione dei *reportable accounts* e nella trasmissione dei dati;

la terza parte contiene il commentario esplicativo del Model CAA e del CRS, con l'obiettivo di chiarire e facilitare l'implementazione dello standard da parte delle Autorità competenti e degli istituti finanziari.

Rileva come oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di *asset* transitate per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche. In particolare i Paesi si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni « *reportable account* » informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, *brokers*, le compagnie as-

sicurative e gli organismi di investimento collettivo. Il modello CAA prevede che gli Stati si impegnino a trasmettere in modo automatico le informazioni relative a un determinato anno solare entro nove mesi dal termine. Il primo effettivo scambio di informazioni automatico dovrebbe avvenire al più tardi entro il 2017 e coinvolgere 40 Paesi.

Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'Accordo e reca disposizioni relative ai conseguenti adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane, fa presente che esso si compone di dodici articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti.

L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. In relazione a tale previsione, segnala come, tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo, la disposizione individui espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie, le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero. Il comma 2 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'Economia, che stabiliscono le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari.

Riprendendo quanto già accennato in precedenza, evidenzia come, in attesa del perfezionamento dell'*iter* legislativo del di-

segno di legge di ratifica, sul sito del Dipartimento delle Finanze è pubblicato a fini informativi lo schema di decreto ministeriale con cui si stabiliscono le procedure che dovranno essere applicate dalle istituzioni finanziarie per dare attuazione agli obblighi che derivano dall'Accordo.

Tale schema di decreto ministeriale, il quale è stato rivisto all'esito di una procedura di consultazione pubblica conclusasi l'8 maggio 2014, reca anzitutto, all'articolo 1, le opportune definizioni, individuando sia gli elementi soggettivi sia quelli oggettivi relativi all'attuazione dello scambio di informazioni con gli Stati Uniti. In particolare, viene specificato nel dettaglio cosa si intenda per « istituzione finanziaria » coinvolta negli obblighi di comunicazione.

L'articolo 2 dello schema di decreto ministeriale stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) per identificare i conti oggetto di comunicazione.

Gli articoli 3 e 4 dello schema disciplinano l'applicazione del prelievo alla fonte, nella misura del 30 per cento, che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono operare, a partire dal 1° luglio 2014, nel caso di corresponsione di pagamenti di fonte statunitense a istituzioni finanziarie non partecipanti.

L'articolo 5 individua i dati che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono inoltrare all'Agenzia delle entrate per consentire lo scambio di informazioni con la competente autorità finanziaria statunitense. Per facilitare la qualificazione e la quantificazione dei pagamenti effettuati sui conti oggetto di comunicazione, il comma 2 stabilisce esplicitamente che le istituzioni finanziarie italiane devono fare riferimento alle disposizioni tributarie italiane per adempiere gli obblighi di *reporting*. In ordine alla tempistica per l'adempimento degli obblighi di comunicazione, le disposizioni – in considerazione delle possibili difficoltà di implementazione del sistema –

affidano a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di prorogare il termine ultimo per la trasmissione dei dati limitatamente al primo invio.

L'articolo 6 disciplina i casi, soggettivi e oggettivi, di esclusione dall'ordinaria applicazione del decreto, mentre l'articolo 7 individua le opzioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono esercitare nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica. Tali opzioni sono mutate dai regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, come consentito dall'Allegato I, Sezione I, lettera c), dell'Accordo.

L'articolo 8 dello schema disciplina, al comma 1, i regimi dei cosiddetti « fornitori terzi di servizi », e, al comma 2, il regime del « sistema di sponsorizzazione ». Il ricorso al fornitore terzo di servizi è contemplato direttamente nell'Accordo con l'Italia, all'articolo 5, paragrafo 3, mentre il sistema di sponsorizzazione è stato mutuato dai regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. Entrambi i regimi consentono agli intermediari italiani di delegare a un altro soggetto gli adempimenti connessi agli obblighi di *due diligence*, di comunicazione all'Agenzia delle entrate, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie. Il ricorso a uno dei predetti sistemi, tuttavia, non vale a esonerare le istituzioni finanziarie italiane dalla responsabilità per il corretto assolvimento degli indicati obblighi.

L'articolo 9 detta la tempistica per l'invio delle informazioni all'Agenzia delle entrate, mentre l'articolo 10 rimette a un provvedimento del Direttore Generale delle finanze e del Direttore dell'Agenzia delle entrate eventuali ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione stabilite dal decreto. L'Allegato I disciplina le procedure di adeguata verifica che le istituzioni finanziarie italiane devono porre in essere per determinare il « FATCA status » del titolare del conto.

Illustra quindi l'articolo 5 del disegno di legge, il quale stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di

dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitensi ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. All'atto di apertura di un conto finanziario, le istituzioni finanziarie italiane devono acquisire, con riferimento all'intestatario, il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, ove previsto in tale Paese, e un'attestazione di residenza fiscale, nonché, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense. Ai sensi del comma 1, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere acquisite la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale. Inoltre, per le persone fisiche, devono essere acquisite le generalità dell'intestatario e, limitatamente ai cittadini statunitensi, la documentazione attestante la cittadinanza. Il comma 2 prevede che, nel caso di un nuovo conto finanziario aperto da un'entità non finanziaria passiva, ovunque residente, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, in aggiunta agli elementi informativi relativi alle entità, anche il codice fiscale, l'attestazione di residenza e i dati identificativi delle persone fisiche non residenti che esercitano il controllo su tali entità. A tal fine valgono le disposizioni in materia di titolare effettivo come previsto dalla normativa antiriciclaggio. Il comma 3 prevede la decorrenza del 1° luglio 2014 degli obblighi di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi. In base al comma 4 gli obblighi di acquisizione per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque

residenti decorrono invece dal 1° gennaio 2016. Il comma 5 stabilisce l'obbligo per le istituzioni finanziarie italiane di acquisire il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017, nel caso di conti finanziari preesistenti, di pertinenza di soggetti residenti negli USA ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti. Secondo quanto previsto dal comma 6, per i conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA, esistenti prima del 31 dicembre 2015, dovranno essere acquisiti – entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di attuazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni conclusi dall'Italia con altri Stati – il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti. Il comma 7 dispone che, a partire dall'anno d'imposta 2015, le istituzioni finanziarie italiane siano tenute a mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante. Il comma 8 stabilisce che le istituzioni finanziarie adempiano gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate nell'Allegato I all'Accordo e negli accordi per lo scambio automatico di informazioni che saranno conclusi tra il nostro Paese e i Governi di altri Stati e disciplinate nei relativi decreti ministeriali di attuazione. Il comma 9 introduce l'obbligo di conservare i dati e le evidenze al fine di consentire un adeguato svolgimento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, per garantire la corretta applicazione dei pertinenti accordi. È previsto che le istituzioni finanziarie conservino la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la prevista comunicazione all'Agenzia delle entrate, ovvero, nei casi di omessa comu-

nicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

In merito segnala come le disposizioni dell'articolo 5 attribuiscono alle istituzioni finanziarie obblighi di *due diligence* e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi, ma estendono altresì gli obblighi di rilevazione derivanti dall'Accordo FATCA all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Paesi diversi da Italia e USA (di conseguenza, dunque, anche da parte di clienti di Paesi UE), sebbene con tempistiche diverse (per questi ultimi, infatti, la decorrenza degli obblighi è fissata al 1° gennaio 2016).

Tali disposizioni sembrano avere lo scopo di evitare discriminazioni nei confronti dei soggetti USA, rispetto ai clienti esteri residenti in altri Paesi. A tale riguardo rileva tuttavia l'opportunità di verificare la compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, stante la circostanza che, in tal modo, la clientela UE verrebbe sottoposta a procedure di rilevazione non previste, invece, per i clienti italiani.

In questo contesto rammenta che numerose disposizioni hanno rafforzato, nel corso del tempo, i controlli del fisco sui rapporti bancari e finanziari dei contribuenti, in particolare intensificando gli adempimenti degli operatori finanziari con finalità di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale.

In primo luogo richiama l'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, il quale dispone che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria:

i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle

effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;

l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (cosiddette «operazioni fuori conto»), nonché la natura degli stessi.

Ricorda che tali informazioni vengono archiviate in apposita sezione (cosiddetto Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria), con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Rammenta inoltre che l'articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto un rafforzamento dei predetti obblighi di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono infatti obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria:

le movimentazioni che hanno interessato i rapporti continuativi di cui al predetto articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973;

ogni altra informazione riferita a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali;

l'importo delle operazioni finanziarie effettuate al di fuori del rapporto continuativo (cosiddette operazioni «fuori conto»).

In tale contesto segnala come le informazioni obbligatoriamente trasmesse all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari e relative a operazioni, rapporti finanziari e importi siano utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per la elaborazione, con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione,

nonché per semplificare gli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati in tale sede. Tale comunicazione non sostituisce quella prevista dal citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 (nonché dai provvedimenti attuativi del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008). Ne consegue che le informazioni sul contenuto del rapporto finanziario continueranno, invece, ad essere acquisite e trattate secondo le ordinarie procedure.

Ricorda quindi che, nel rispetto del dettato normativo e delle indicazioni contenute nei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali con i provvedimenti del 17 aprile 2012, 15 novembre 2012 e 31 gennaio 2013, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, che attua il predetto articolo 11. Detto provvedimento, in particolare, stabilisce le modalità e termini di comunicazione delle informazioni che consistono, oltre che nei dati identificativi del rapporto, nelle informazioni relative ai saldi (iniziali e finali) e ai movimenti finanziari aggregati del periodo, con evidenza, per ogni tipologia di rapporto, del totale dare e avere. Devono essere inviati anche i dati riferiti ai conti deposito titoli e obbligazioni, ai buoni fruttiferi, ai contratti delle gestioni risparmio e patrimoniali, l'importo totale degli acquisti con la carta di credito, le ricariche per quelle prepagate, il numero di accessi alle cassette di sicurezza, gli incrementi di valore o i riscatti relativi alle polizze assicurative, gli acquisti e le vendite di oro. Il citato provvedimento prevede inoltre adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione. Sotto quest'ultimo profilo viene stabilito che la conservazione delle informazioni integrative ha come termine massimo quello previsto per la decadenza del potere di accertamento delle imposte sui redditi. La comunicazione, che contiene le infor-

mazioni relative ai saldi del rapporto finanziario ed ai dati aggregati delle movimentazioni con l'evidenza del totale del dare e avere, deve essere effettuata annualmente entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Segnala che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (non ancora emanato) dovevano essere individuati i criteri per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione sui quali si concentreranno i controlli. Le informazioni acquisite dovrebbero confluire in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (Archivio dei rapporti finanziari) ed essere trattate in osservanza delle regole della riservatezza e protezione dei dati. Ulteriori forme di controllo sui soggetti esteri sono contenute nell'articolo 9 della legge n. 97 del 2013, « legge europea 2013 », sia sotto forma di ampliamento dei vigenti obblighi di comunicazione periodica, sia sotto forma di fornitura di informazione su richiesta al Fisco. Tale disposizione, in concreto, ha anzitutto esteso a ulteriori operatori (fra i quali i cosiddetti *money transfer*) la normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri. Inoltre, viene introdotta un'unica soglia di 15.000 euro al di sopra della quale gli intermediari sono tenuti sia agli adempimenti antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) che a quelli relativi al monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167 del 1990), anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate (le c.d. operazioni frazionate).

In particolare rammenta che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, oggetto di rilevazione ai sensi delle norme antiriciclaggio (ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 231 del 2007,

operazioni per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione), eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e persone giuridiche equiparate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), della legge n. 97 del 2013, l'unità speciale costituita dall'Agenzia delle entrate per il contrasto della evasione ed elusione internazionale e i reparti speciali della Guardia di finanza potranno:

richiedere agli intermediari di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale, sia che si tratti di un'operazione unica sia qualora si tratti di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

richiedere ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e altri soggetti) con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati.

In tale contesto si specifica come, a differenza di quanto avviene nel caso delle comunicazioni periodiche relative all'archivio dei rapporti finanziari, e in quello della comunicazione annuale prevista dall'articolo 1 del decreto – legge n. 167 del 1990, questa procedura non preveda l'obbligo di inviare tali dati all'amministrazione finanziaria con cadenza periodica, ma solo a seguito di richiesta. In attuazione di tale disposizione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza hanno emanato il provvedimento 8 agosto 2014, che, tra l'altro, definisce modalità e termini dell'invio delle risposte.

Per quel che concerne l'articolo 6 del disegno di legge, esso prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finan-

ziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle deformazioni. Il comma 2 stabilisce che i fornitori terzi di servizi possano trasmettere alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai suddetti obblighi. Le modalità ed i termini per l'applicazione dal presente articolo sono demandati, dal comma 3, ad appositi decreti ministeriali.

Con riferimento a tale aspetto del disegno di legge, nonché ai relativi decreti attuativi, rileva l'opportunità di valutare la necessità di coordinare la nuova disciplina con la normativa (italiana ed europea) sul trattamento dei dati personali, in considerazione della possibilità di affidare a soggetti terzi il compito di rilevare e comunicare i dati della clientela estera.

Con riferimento all'articolo 7, fa presente come esso riguardi gli intermediari italiani che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute. A carico di tali soggetti viene introdotto l'obbligo di applicare, per conto dell'amministrazione fiscale statunitense, un prelievo alla fonte del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante. Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, hanno l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari per applicare il suddetto prelievo. Le regole tecniche per

l'applicazione di detto articolo sono rinviata, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio; in particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate. In particolare, è disposto che per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la mancata acquisizione dei dati richiesti sia applicata la sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 20.658 euro) prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e che tale sanzione si applichi anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni. Al comma 3 è disposto che, nei casi di omessa o incompleta comunicazione da fornire ai fini del prelievo del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti comporti un'omessa o carente effettuazione di tale prelievo, dovrà essere applicata all'istituzione finanziaria italiana una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. Tale sanzione non si applica alle istituzioni che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità USA.

L'articolo 10 precisa che le disposizioni del provvedimento non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 11 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In linea generale segnala come il disegno di legge presenti alcuni profili sui quali ritiene opportuno un chiarimento, eventualmente anche in sede di attuazione. Sottolinea quindi come, da un lato, occorra valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione gli adempimenti a carico degli intermediari (ed eventualmente a carico delle Autorità nazionali investite degli obblighi di comunicazione con l'IRS) al fine di fornire adeguata copertura normativa alle attività poste in essere dal 1° luglio 2014 (data di vigenza degli obblighi contenuti nell'Accordo) e fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Accordo stesso.

Sotto un diverso profilo, stante la molteplicità degli adempimenti già a carico delle istituzioni finanziarie (aventi finalità di lotta all'evasione fiscale e di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro), ritiene che potrebbe essere utile valutare l'opportunità di razionalizzare detti adempimenti, eventualmente anche tramite le disposizioni di attuazione del disegno di legge in esame. Ricorda infatti che il moltiplicarsi di detti adempimenti può comportare un aumento dei costi per gli intermediari e le istituzioni coinvolte, i quali potrebbero dover traslare i relativi oneri sul cliente finale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone di prevedere, nel corso della prossima settimana, una seduta nella quale concludere l'esame preliminare sul provvedimento e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Marco CAUSI (PD) concorda in linea di massima con la proposta del Presidente, ritenendo tuttavia che sarebbe a suo giudizio possibile stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti già nella seduta odierna.

Manlio DI STEFANO (M5S), intervenendo a nome del proprio gruppo, sotto-

linea l'esigenza che, attesa la rilevanza dell'Accordo, non vi siano eccessive contrazioni nei tempi d'esame in sede referente del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, avverte che l'esame preliminare

del provvedimento si concluderà nella prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (C. 353 Pes) .

32

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 settembre 2014.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (C. 353 Pes).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Emendamenti C. 750-947-1042-1240-1279-1627-1809-A/R (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
AVVERTENZA	33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.25.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Emendamenti C. 750-947-1042-1240-1279-1627-1809-A/R.

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) *relatore*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Allasia 1.6, Alfreider 1.54, Allasia 1.160 e 1.161 poiché presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, mentre propone di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza

per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C.

579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
(Emendamenti C. 750-947-1042-1240-1279-1627-1809-A/R).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Allasia 1.6, Alfrei-
der 1.54, Allasia 1.160 e 1.161

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03639 Corda: Sulla sospensione dell'esercitazione dell'*Israeli Air Force* presso Capo Frasca .. 36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.

5-03639 Corda: Sulla sospensione dell'esercitazione dell'*Israeli Air Force* presso Capo Frasca.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Emanuela CORDA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, che ha a suo fondamento la notizia della sospensione dell'esercitazione a seguito dell'incendio del 4 settembre scorso e della mancanza di fondi.

Il sottosegretario Giocchino ALFANO segnala, preliminarmente, che il Dicastero della difesa ha da sempre tenuto in grande considerazione l'attività di sindacato ispet-

tivo avente ad oggetto le attività svolte insieme agli alleati in particolare per il contributo di trasparenza e di pubblicità di tali attività.

Ciò premesso, con riferimento all'oggetto dell'interrogazione, rappresenta che l'esercitazione *Israeli Air Force* non è mai stata programmata e, conseguentemente, non può essere stata oggetto di un provvedimento di sospensione per qualsivoglia motivo. Prosegue osservando che il poligono di Capo Frasca è comprensibilmente oggetto di grande attenzione, sia da parte dell'Amministrazione che dell'opinione pubblica, in quanto sede di rilevanti attività addestrative. Per questo è tanto più essenziale che tra Governo e Parlamento permanga un dialogo aperto e costruttivo sulle tematiche connesse a tale struttura.

Emanuela CORDA (M5S) ringrazia il sottosegretario Alfano per la risposta, di cui si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto in contraddizione con gli elementi di informazione in suo possesso, che si riserva di sottoporre ad ulteriore verifica.

Elio VITO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	38
Variazione nella composizione della Commissione	38
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	38

INTERROGAZIONI:

5-03558 Paglia: Sulla composizione e distribuzione a livello nazionale e internazionale del debito pubblico italiano secondo dati aggregati per area, categoria di investitori e classe d'importo	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	46
5-03594 Caso e altri: Sulla sussistenza dei contenziosi tra Stato e Regione siciliana alla data dell'11 luglio 2014	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	40
<i>ALLEGATO 3 (Nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze)</i> ...	49

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42

RISOLUZIONI:

7-00302 Currò: Sulle iniziative del Governo per modificare la disciplina di destinazione dei proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni (<i>Discussione e rinvio</i>)	43
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

AVVERTENZA	45
------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 9.30.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendo ancora presente il rappresentante del Governo, sospende la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà in mattinata, per la trattazione del punto previsto all'ordine del giorno, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9.32, riprende alle 11.10.

Variatione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione l'onorevole Nazzareno PILOZZI, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 24 settembre 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale riguardo, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Dell'Orco 4.155, che incrementa l'autorizzazione di spesa per ciascuno degli

anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione di contributi di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 4, innalzandola da 15 a 25 milioni di euro e provvedendo al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno delle annualità sopra riportate, mediante una copertura inidonea, consistente nella soppressione di enti pubblici non economici, anziché nella riduzione o soppressione di specifiche riduzioni di spesa;

Misuraca 4.4, che aggiunge un'ulteriore finalità al fondo di cui all'articolo 4, senza tuttavia prevedere una specifica autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria;

Allasia 4.159, che ridetermina lo stanziamento del Fondo per il sostegno delle imprese di cui all'articolo 4 in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e in 50 milioni a decorrere dal 2021, provvedendo al relativo onere mediante l'ulteriore utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali indicati nel provvedimento, che tuttavia non recano le necessarie disponibilità.

Segnala, altresì, le seguenti proposte emendative sulle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Mantero 1.166 e 3.151, che prevedono, tra l'altro, eventuali restrizioni ai giorni di apertura dei punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi o non sportivi. Al riguardo, fa presente che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo sugli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in termini di eventuale minore gettito in favore dell'erario;

Crippa 4.157, che incrementa l'autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione di contributi di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 4, innalzandola da 15 a 25 milioni di euro e provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno delle annualità sopra riportate, mediante innalzamento del con-

tributo sulla vendita di acqua minerale di cui al comma 1284-*ter* della legge finanziaria 2007. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Dell'Orco 4.156, che incrementa l'autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione di contributi di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 4, innalzandola da 15 a 25 milioni di euro e provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità sopra riportate, mediante innalzamento del PREU sul gioco d'azzardo. Al riguardo, osserva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Sibilia 4.06, che prevede la possibilità per gli enti locali di emettere buoni spesa per il sostegno del reddito delle famiglie. Al riguardo, fa presente che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo sugli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Sibilia 4.07, che è volto ad estendere agli esercizi di vicinato l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 69 del 2013, riguardante interventi di garanzia in favore del microcredito. Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo sugli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che il testo della medesima fa riferimento all'accesso a finanziamenti mentre la norma richiamata riguarda interventi di garanzia in favore del microcredito.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle proposte emendative segnalate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Dell'Orco 4.155,

Misuraca 4.4 e Allasia 4.159, dal momento che essi presentano una quantificazione degli oneri o una copertura finanziaria carente o inadeguata. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Mantero 1.166 e 3.151, tenuto conto che la previsione di giorni di chiusura, in particolare se coincidenti con le giornate festive, può dare luogo a riduzioni di gettito in favore dell'erario. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Crippa 4.157, attesa l'assenza di una relazione tecnica che dimostri la corrispondenza tra oneri e relativa copertura finanziaria, nonché sull'emendamento Dell'Orco 4.156, in quanto privo di relazione tecnica ed in considerazione del fatto che il gettito derivante dalle scommesse risulta in diminuzione nel corso degli ultimi anni. Esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Sibilia 4.06, prefigurando le disposizioni recate dallo stesso una mera possibilità in capo agli enti locali. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sibilia 4.07, atteso che le disposizioni dallo stesso introdotte appaiono non correttamente formulate e suscettibili di determinare sul piano applicativo problemi di ordine finanziario. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.166, 3.151, 4.4, 4.155, 4.156, 4.157, 4.159 e sull'articolo aggiuntivo 4.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.

5-03558 Paglia: Sulla composizione e distribuzione a livello nazionale e internazionale del debito pubblico italiano secondo dati aggregati per area, categoria di investitori e classe d'importo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto degli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo. A suo giudizio, sarebbe stato utile poter disporre anche del dato aggregato concernente la composizione del debito pubblico italiano secondo le differenti classi di importo, come peraltro specificatamente richiesto dall'interrogazione in esame. Osserva come tale dato, allo stato ricavabile solo in via indiretta ed in termini approssimativi dalle cifre testé riportate dal sottosegretario Baretta, potrebbe infatti consentire di individuare con maggiore precisione l'effettiva incidenza, rispetto al totale complessivo, delle quote di debito pubblico nazionale detenute dalla categoria dei piccoli risparmiatori. Fa altresì presente che sarebbe utile disporre anche del dato relativo alla distribuzione internazionale del debito pubblico italiano dal punto di vista della analitica distinzione tra soggetti appartenenti o meno all'Unione europea, distinzione quest'ultima non del tutto irrilevante, attesa la natura dei rapporti oramai intercorrenti, soprattutto a livello economico, tra i diversi Paesi membri dell'Unione. Approfitta pertanto della presenza del rappresentante del Governo affinché possa farsi tramite di tale ultima

richiesta presso la Banca d'Italia, nell'auspicio che il predetto istituto possa pervenire nel prossimo futuro all'elaborazione del dato in questione, attività che non dovrebbe peraltro comportare particolare aggravio sotto il profilo istruttorio.

5-03594 Caso e altri: Sulla sussistenza dei contenziosi tra Stato e Regione siciliana alla data dell'11 luglio 2014.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura CASTELLI (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in discussione, testé sottoscritta, rinuncia alla replica.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.**ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota tecnica del Dipartimento delle finanze del MEF concernente la stima degli effetti finanziari illustrati nella relazione tecnica (*vedi allegato 3*), conferma che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato alla variazione delle aliquote di base dell'accisa sui tabacchi lavorati entro i limiti specificamente fissati, dovrà essere corredato di tutti gli elementi idonei alla dimostrazione degli effetti finanziari dallo stesso recati.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità di anticipare l'applicazione della nuova disciplina sulla tassazione dei tabacchi lavorati, dal 1° gennaio 2015 alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al fine di anticipare già al 2014 gli effetti del previsto aumento del gettito erariale.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (atto n. 106);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 2, finalizzato alla variazione delle aliquote di base dell'accisa sui tabacchi lavorati entro i limiti specificatamente fissati, sarà corredato di tutti gli elementi idonei a verificare gli effetti finanziari derivanti dal decreto medesimo;

la quantificazione dei possibili effetti di gettito delle misure antielusive non risulta al momento possibile, non essendo stato ancora definito il complesso delle predette misure, che saranno recate dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 4;

preso altresì atto degli elementi di dettaglio illustrati dal Governo in merito alla stima degli effetti finanziari attribuiti al provvedimento in esame;

ritenuto che, al fine di far decorrere gli effetti del previsto incremento del gettito erariale già dal 2014, potrebbe essere valutata l'opportunità di anticipare l'applicazione della nuova disciplina sulla tassazione dei tabacchi lavorati, dal 1° gennaio 2015 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di anticipare l'applicazione della nuova disciplina sulla tassazione dei tabacchi lavorati, dal 1° gennaio 2015 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame e che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di disporre di tempo ulteriore, per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se siano stati acquisiti gli ulteriori elementi di informazione richiesti al Ministero della salute ai fini della completa predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Ministero dell'economia è ancora in attesa degli ulteriori elementi istruttori richiesti al Ministero della salute.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, e che oggi è all'esame della Commissione il testo unificato adottato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione. Fa presente, altresì, che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Osserva preliminarmente che l'onere recato dal provvedimento in esame è configurato come limite per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4. Tenuto conto che esso è riferito agli anni 2014, 2015 e 2016, potrebbe rendersi necessario un aggiornamento del triennio di riferimento in ragione dei tempi di entrata in vigore del provvedimento.

In ordine all'articolo 8, riguardante l'erogazione, da parte delle regioni, delle somme provenienti dal Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, e all'articolo 9, concernente l'utilizzo di entrate da sanzioni, sempre da parte delle regioni, osserva che le risorse rese disponibili ai sensi di tali norme potrebbero essere erogate dalle regioni solo compati-

bilmente con i vincoli del patto di stabilità interno. E poiché per le regioni il patto opera sui livelli massimi di spesa (indipendentemente dalle entrate disponibili), le predette risorse potrebbero essere utilizzate solo riducendo altre voci di spesa. Ritiene che sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Andrebbero inoltre valutati gli eventuali profili di carattere finanziario connessi all'affidamento di funzioni di controllo alle regioni e ai comuni. Tale valutazione appare necessaria alla luce dei rilievi a suo tempo formulati dal Governo, nella XVI legislatura, su testi di contenuto analogo.

Con riferimento – infine – all'esclusione dal contributo in caso di irregolarità (articolo 9, commi 4 e 5), andrebbe chiarito con quali modalità tale sanzione potrà essere applicata nel caso del contributo per le spese di ripristino di cui all'articolo 4, che il testo definisce come « unico ». In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 6, commi 2, 3 e 5, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per il 2014 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il comma 3 prevede, inoltre, che il Fondo possa essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 5 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Per quanto concerne il rinvio alla tabella E allegata alla legge di stabilità previsto dal comma 3, osserva che, sulla base della legislazione vigente, il

rinvio a tale tabella – rinvio del quale non è specificato neanche l'esercizio finanziario – appare ultroneo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00302 Currò: **Sulle iniziative del Governo per modificare la disciplina di destinazione dei proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Tommaso CURRÒ (M5S), fa presente che l'atto di indirizzo in esame riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio dello Stato, con particolare riferimento alle partecipazioni azionarie. Al riguardo esprime perplessità sull'integrale destinazione dei proventi di tali dismissioni alla riduzione del debito pubblico tramite il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come previsto dalla disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico. Osserva, infatti, che, da un esame degli effetti finanziari conseguiti

dalle dismissioni di partecipazioni avvenuti nel periodo 1994-2005, si evince che le entrate conseguite e confluite nel fondo ammortamento titoli di Stato, sono state pari a circa 111,2 miliardi di euro, con una media dunque di 11 miliardi annui; a fronte di tale abbattimento del debito, nello stesso arco temporale il debito pubblico è aumentato di 375 miliardi di euro. Rileva inoltre che, poiché l'ammontare del debito pubblico italiano oscilla intorno ai 2.090 miliardi di euro, ad un lieve miglioramento della situazione patrimoniale dello Stato, se si riducesse il debito per un ridotto importo di 12 miliardi di euro, come previsto dal programma di privatizzazioni del Governo, corrisponderebbero di contro effetti finanziari negativi sulle partite correnti correlati alla perdita degli incassi dei dividendi delle partecipazioni dismesse. Ritiene quindi che politiche di dismissione così congegnate potrebbero rivelarsi controproducenti per la finanza pubblica, come avvenuto in passato con il meccanismo dei trasferimenti agli enti territoriali prima dell'introduzione della tesoreria unica, allorché i comuni depositavano le risorse dei trasferimenti statali presso le banche, che svolgevano la funzione di tesoriere dei singoli enti, e le stesse banche utilizzavano tali risorse per acquistare, a proprio vantaggio, titoli del debito pubblico, su cui lo Stato pagava interessi ben più alti di quelli percepiti dai comuni sui depositi bancari, con una perdita secca per la finanza pubblica.

Pertanto ritiene che, se si parte dall'assunto che il debito dello Stato deve essere visto non solo come partita debitoria, ma anche come fonte di copertura di investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi economici e sociali, le scelte di politica economica del Governo per ridurre il debito pubblico tramite le dismissioni di partecipazioni non sembrano andare nella giusta direzione. Al contrario ritiene che, nel contesto economico attuale, che vede il prodotto interno lordo in crescita negativa da cinque anni e una ripresa economica incerta, lenta e difficile, sia necessario destinare, almeno in parte, le risorse derivanti dai processi di privatizzazione al rilancio

dell'economia italiana, che necessita nell'immediato di interventi statali di supporto del settore economico e produttivo, e di interventi per sostenere la domanda di beni e servizi. Pertanto ritiene che, alla luce di tali considerazioni, il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 396 del 2003, che obbliga la destinazione delle dismissioni al fondo ammortamento titoli di Stato, rappresenti un limite all'adozione di politiche economiche finalizzate a destinare risorse ad investimenti ovvero a riforme strutturali, in grado di stimolare la crescita del prodotto interno lordo e di conseguenza ridurre il rapporto debito/PIL, mediante l'accrescimento consequenziale del denominatore del predetto rapporto.

Ritiene quindi opportuna un'analisi economico-finanziaria, tramite appositi modelli macroeconomici, che metta a confronto gli effetti nel medio periodo sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla destinazione delle risorse realizzabili con le suddette dismissioni di partecipazioni azionarie all'abbattimento del debito pubblico, con i risultati in termini di maggiore crescita conseguibili, se le risorse fossero invece destinate ad una riqualificazione degli investimenti e ad opere strutturali strategiche.

Auspica infine che la risoluzione stimoli un'ampia e approfondita discussione in seno alla Commissione, si riserva di illustrare nella prossima seduta dei semplici modelli macroeconomici a dimostrazione di quanto testé affermato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel corso del prosieguo della discussione della risoluzione in titolo.

Maino MARCHI (PD) giudica il tema oggetto della risoluzione estremamente serio e sottolinea l'opportunità di averne avviato la discussione in prossimità della presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Riservandosi di intervenire nel merito della discussione nel corso della prossima seduta, invita l'onorevole Currò a trasmet-

tere in anticipo, ai componenti della Commissione, i menzionati modelli macroeconomici, per consentirne un adeguato esame.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

ALLEGATO 1

5-03558 Paglia: Sulla composizione e distribuzione a livello nazionale e internazionale del debito pubblico italiano secondo dati aggregati per area, categoria di investitori e classe d'importo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-03558 l'onorevole Paglia chiede quale sia la composizione e la distribuzione a livello nazionale e internazionale del debito pubblico italiano secondo dati aggregati per area, per categoria di investitori e per classe di importo.

Al riguardo, occorre premettere che il Ministero dell'economia e delle finanze non dispone direttamente dei dati in questione, i quali, come peraltro riportato nell'interrogazione, sono invece prodotti ed elaborati dalla Banca d'Italia in diverse pubblicazioni statistiche. Tra queste, la più aggiornata è il Supplemento al Bollettino Statistico « Finanza pubblica, fabbisogno e debito », che rendiconta sull'intero debito delle amministrazioni pubbliche con la ripartizione tra i seguenti settori detentori: la Banca d'Italia, le Istituzioni finanziarie monetarie residenti (quindi prevalentemente istituti di credito), le Istituzioni finanziarie residenti (quindi fondi di investimento, assicurazioni e fondi pensione), altri residenti (che in larga parte si compone di investitori individuali persone fisiche oltre che aziende non finanziarie) ed i non residenti, senza però alcun dettaglio sulla composizione interna di quest'ultima categoria.

Va, inoltre, segnalato che il Supplemento al Bollettino Statistico « Mercato finanziario » riporta dati secondo una ripartizione sostanzialmente analoga, sebbene con un maggior dettaglio per quanto attiene alle istituzioni finanziarie diverse dalle banche (distinguendo tra fondi comuni, assicurazioni e fondi previdenziali), ma riferiti esclusivamente allo *stock* dei

titoli di Stato (che a fine agosto 2014 rappresentavano tuttavia circa l'86,3 per cento del totale del debito delle Amministrazioni pubbliche), anche se con una minore tempistica di aggiornamento rispetto al precedente bollettino.

Dal Supplemento al Bollettino Statistico « Finanza pubblica, fabbisogno e debito » n. 49 – 12 settembre 2014 – Tavola 5 (TCCE0200) Debito delle Amministrazioni pubbliche: analisi per settori detentori (milioni di euro) – pag. 9, si evince che a giugno 2014 il Debito delle amministrazioni pubbliche, per uno stock pari a 2.168.385 milioni di euro, era detenuto per il 4,6 per cento dalla Banca d'Italia, per il 31 per cento dalle Istituzioni finanziarie residenti, per il 18,6 per cento da altre istituzioni finanziarie residenti, per il 12,4 per cento da altri residenti e per il 33,6 per cento da non residenti.

Dal Supplemento al Bollettino Statistico « Mercato finanziario » n. 48 – 12 settembre 2014 – Tavola 2 (TDEE0060) Valori mobiliari: consistenza suddivise per gruppi di investitori (milioni di euro) – pag. 8, si desume che a dicembre 2013 lo stock di titoli di Stato era detenuto per il 5,8 per cento dalla BI, per il 22,2 per cento dalle banche, per il 2,8 per cento dai fondi comuni, per l'1,4 per cento da fondi previdenziali, per il 14,9 per cento da assicurazioni, per il 17,7 per cento da altri sottoscrittori residenti e per il 35,1 per cento da non residenti. Il medesimo bollettino, aggiornato per l'anno 2014, riporta che a marzo la quota estera era pari al 36,3 per cento.

Per quanto, attiene alla quota di competenza dell'Italia per il sostegno ai paesi dell'area euro, a fine luglio 2014, questa era pari a 35,8 miliardi per la parte EFSF (*European Financial Stability Facility*), 10 miliardi per le erogazioni dirette alla Grecia (*Greek Loan Facility*) e 14,2 miliardi per la partecipazione al capitale dell'ESM (Meccanismo Europeo di Stabilità). Complessivamente si tratta di un valore pari a circa il 2,8 per cento dello stock del debito a fine luglio dell'anno in corso.

Infine, con riferimento alla quota del debito detenuta all'estero, il Ministero dell'economia e delle finanze ha continuato a raccogliere dati sulla partecipazione degli investitori esteri ai collocamenti dei titoli di Stato, sia mediante asta, che attraverso il sindacato. Dai dati emerge un sostanziale rafforzamento di questa componente, come peraltro già testimoniato dai dati sullo stock di titoli di Stato tra dicembre 2013 e marzo 2014 sopra descritti.

In particolare, si fa presente che nei collocamenti mediante sindacato effettuati nell'anno in corso, dal nuovo BTP€i 10 anni indicizzato all'inflazione europea al nuovo BTP a 15 anni nominale, la presenza estera è stata sempre significativa: 64,7 per cento nel primo e 64 per cento nel secondo.

Sulla questione, la Banca d'Italia ha precisato che i dati sul debito delle amministrazioni pubbliche pubblicati mensilmente nel Supplemento al Bollettino statistico «Finanza pubblica, fabbisogno e debito», consultabile sul sito *web* dell'istituto all'indirizzo <http://www.bancad.italia.it/statistiche/finpub/nimefp>, saranno rivisti, seppur per importi trascurabili, nel prossimo Supplemento di ottobre con l'adozione del nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali SEC 2010.

Ha, inoltre, precisato che non è disponibile la suddivisione per aree geografiche del debito detenuto da non residenti, né quella per classi di importo.

ALLEGATO 2

5-03594 Caso e altri: Sulla sussistenza dei contenziosi tra Stato e Regione siciliana alla data dell'11 luglio 2014.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-03594 l'onorevole Caso ed altri, nel riportare i dati relativi ai ricorsi pendenti per legittimità costituzionale in materia di finanza pubblica tra Stato e regione Sicilia, chiedono se risulti confermata alla data dell'11 luglio 2014 la sussistenza dei contenziosi in questione.

Al riguardo, occorre premettere che le misure di contenimento della spesa pubblica, previste dalle vigenti disposizioni normative, sono finalizzate a garantire il raggiungimento di imprescindibili obiettivi di risanamento della finanza pubblica, cui tutti gli enti territoriali sono tenuti a concorrere e la determinazione degli obiettivi, che le Autonomie speciali devono

conseguire, rientra nell'ambito delle prerogative statali riconducibili al coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con specifico riferimento ai contenziosi citati nell'interrogazione, si conferma che risultano tuttora pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale.

Nel merito, si rappresenta che il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 giugno 2014, ha sottoscritto un accordo con il quale la regione siciliana si è impegnata a ritirare tutti i ricorsi contro lo Stato promossi della medesima regione e pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni in materia di finanza pubblica.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106.**NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
— DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

Il complesso della riforma della fiscalità sui tabacchi lavorati comporta l'applicazione di un importo a titolo di accisa a ciascuna fascia di prezzo. La misura di tale importo è determinata sulla base sia dell'aliquota di base, che dell'onere fiscale minimo, che dei parametri in base ai quali è calcolata la componente *ad valorem*.

L'aumento dell'aliquota di base dal 58,6 al 58,7 per cento, determina ovviamente un aumento della fiscalità di 0,1 punti percentuali, sui prezzi ai quali non è applicato l'onere fiscale minimo.

La variazione del parametro per il calcolo della componente *ad valorem* (da Mppc a Wap) comporta, come già evidenziato nella relazione tecnica un aumento della fiscalità di 0,3 punti percentuali sui prezzi ai quali non è applicato l'onere fiscale minimo.

La variazione della percentuale per il calcolo della componente specifica dal 7,5 per cento al 10 per cento comporta, al contrario, un alleggerimento differenziato della fiscalità sui prezzi ai quali non è applicato l'onere fiscale minimo: ad esempio, per il prezzo di euro 220 si determina un alleggerimento dello 0,1 per cento, per 230 dello 0,2 per cento e per 250 dello 0,5 per cento.

Per valutare gli effetti finanziari di ciascuna di dette misure, anche di segno opposto come si è detto, si sarebbe dovuto ipotizzare il rispettivo impatto sui prezzi di vendita, e quello di questi sui volumi venduti. Essendo modesto l'impatto sui prezzi di vendita di ciascuna misura individualmente considerata, le conseguenti

valutazioni dell'impatto sui consumi sarebbero risultate irrealistiche. La traslazione degli incrementi di fiscalità sui prezzi di vendita può avvenire in parte o in tutto a seconda del livello di detti incrementi: ad esempio l'incremento della fiscalità di 0,1 punti (aumento dell'aliquota di base) potrebbe non essere trasferita dai produttori sui prezzi, essendo di modesta entità, ed assorbibile con una riduzione dei ricavi unitari. Qualora lo fosse, in tutto o in parte, l'impatto sui consumi potrebbe essere più contenuto rispetto a quello ipotizzato con una elasticità della domanda pari a 1 riferita al complesso delle misure.

Per le ragioni esposte non è realistico operare un calcolo distinto degli effetti finanziari delle singole misure, anche al fine di non appesantire senza alcun valore conoscitivo aggiunto l'esposizione di dati, la cui sommatoria comunque non avrebbe potuto essere coerente con i dati relativi agli effetti finanziari del complesso delle misure. Infatti le modifiche previste possono essere lette soltanto considerandole nel loro insieme; ad esempio, calcolare il maggior gettito derivante, dall'innalzamento dell'aliquota di base dal 58,6 al 58,7 senza considerare che alcune quantità di sigarette sconteranno l'onere fiscale minimo, e non l'incremento di aliquota, porterebbe a quantificare il gettito in misura diversa da quella effettiva derivante da entrambe le misure.

La previsione di non procedere, fino alla fine dell'anno all'aggiornamento trimestrale delle tabelle di ripartizione, è una

misura precauzionale al fine di scongiurare il verificarsi sul mercato delle sigarette di una situazione fiscale che sarebbe risultata destabilizzante per il settore mettendo a rischio in misura rilevante il conseguente gettito erariale. Si sono intese evitare le conseguenze di un eventuale passaggio della classe di prezzo più venduta da euro 215 il chilogrammo, a euro 250 il chilogrammo. Poiché la quasi totalità delle sigarette è venduta ad un prezzo inferiore a euro 250, l'applicazione ad essi, secondo la normativa vigente, di un'accisa pari al 100 per cento di quella gravante su detta classe, avrebbe determinato una situazione in cui alla generalità dei prezzi si sarebbe applicata un'aliquota di accisa pari a euro 146,50. (euro 250 * 0,586 = 146,50).

Ciò avrebbe comportato un fortissimo inasprimento fiscale (15,5 per cento per il prezzo di 215, 13,9 per cento per euro 220, 9,4 per cento per euro 230, 5,3 per cento per euro 240) con gravi conseguenze inflative che sicuramente avrebbero avuto effetti destabilizzanti per la domanda legale, con crollo delle entrate erariali e recrudescenza del contrabbando.

Comunque, in base ai dati tendenziali delle vendite nel terzo trimestre dell'anno la classe di prezzo più venduta dovrebbe essere confermata in euro 215, per cui la misura in parola di fatto resterebbe inattuata, considerato che qualora la modifica dovesse intervenire nel quarto trimestre, la stessa non produrrebbe effetti in quanto dal 1° gennaio 2015 si applica il nuovo regime fiscale.

Come risulta dalla relazione illustrativa, l'accisa sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta, pari a euro 144,65 il chilogrammo, è disapplicata per effetto delle decisioni dei giudici amministrativi. In suo luogo si applica, a detti prezzi, l'accisa minima di euro 125,78. Poiché, come è indicato nella relazione illustrativa, tale importo si è dimostrato non efficace in relazione alla finalità di contrasto al ribasso dei prezzi, con il provvedimento in esame è stato previsto un regime sostitutivo dell'accisa minima, che è appunto l'onere fiscale minimo. Gli effetti finan-

ziari derivanti da detta misura sono stati calcolati nella Relazione tecnica sulla base del raffronto tra l'accisa minima di fatto attualmente applicata (euro 125,78 il chilogrammo) rispetto all'accisa che sarà applicabile per effetto dell'introduzione dell'onere fiscale minimo.

L'elasticità della domanda presa a base per il calcolo degli effetti finanziari delle misure è stata prudenzialmente ipotizzata pari a 1, sulla base dell'analisi degli andamenti dei prezzi e delle quantità vendute registrati negli ultimi anni. Come riportato nella relazione tecnica, dal 2004 al 2010 si sono registrati valori inferiori all'unità, atteso che ad incrementi di prezzo sono corrisposti decrementi di volumi in misura percentualmente inferiori. Invece, a seguito di ripetuti aumenti di prezzo intervenuti nei mesi di luglio 2001, settembre 2011 e febbraio 2012, (in gran parte dovuti all'aumento dell'aliquota Iva dal 20 al 21 per cento) l'elasticità della domanda ha fatto registrare valori leggermente superiori all'unità (1,2). Nel corso del corrente anno, in presenza di una riduzione di prezzi, solo marginalmente attenuata dal provvedimento di aumento del prelievo fiscale del 15 luglio 2014, i volumi hanno fatto registrare un leggero incremento.

Poiché l'entità della traslazione del maggior onere fiscale sui prezzi di vendita è decisa dai produttori per cui non è possibile stimare in che misura interverrà, (si noti che a seguito delle ripercussioni sui consumi delle variazioni di prezzo del 2011/2012, hanno attenuato la propensione alla traslazione per motivi anche concorrenziali), si è ritenuto prudenziale ipotizzare un'elasticità della domanda pari a 1, sul presupposto che le misure del provvedimento in esame possono avere un impatto limitato sul livello dei prezzi (come dimostra anche il limitato trasferimento sui prezzi dell'incremento fiscale stabilito con la determinazione del 15 luglio 2014). Sembra ragionevole supporre che ritocchi modesti dei prezzi di vendita o differiti nel tempo, possano produrre un minore impatto negativo sulla domanda, rispetto a quello registrato nel 2011/2012.

Per tali ragioni si è ritenuto prudente ipotizzare un indice di elasticità pari a 1, nella consapevolezza, comunque, della ampiezza delle variabili che ne possono determinarne il valore, alcune delle quali di difficile stima (come ad esempio, l'andamento delle vendite transfrontaliere e sul mercato illegale).

Nella nuova tabella allegata (« Delegato previsioni wap 226 ») è riportata la rideterminazione del maggior gettito sulla base del presumibile valore del prezzo medio ponderato delle sigarette che si registrerà nel 2014 (euro 226,00 il chilogrammo). La differenza negativa di gettito, risultante da detta tabella, rispetto a quella allegata alla relazione tecnica (v. « Delegato previsioni wap 229 ») è di circa euro 7,6 milioni su base annua.

I trinciati per sigarette, come risulta dai dati della relazione tecnica, hanno fatto registrare una crescita dei volumi venduti, evidenziando un notevole consumo sostitutivo di quello delle sigarette. Inoltre, hanno evidenziato una maggiore capacità, rispetto al settore delle sigarette, di assorbimento, con una riduzione dei ricavi unitari, degli inasprimenti fiscali intervenuti nel settore. Per tali motivi si ritiene che la misura recata con il provvedimento di aumento dell'aliquota dell'accisa minima avrà effetti contenuti sui prezzi di vendita e sui consumi. Nel corso del corrente anno (dal 1° gennaio al 31 agosto) a fronte di un aumento dei prezzi medi dello 0,38 per cento, si è registrato un incremento delle quantità vendute dell'1,72 per cento.

La stima di gettito dei prodotti da inalazione (pari a euro 102 milioni) è da

considerare sostitutiva di quella annua (pari a euro 117 milioni) prevista per i prodotti succedanei dei prodotti del tabacco già disciplinati dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Con il provvedimento in esame, tenuto anche conto delle decisioni giurisdizionali intervenuti in merito, viene modificata la norma recata da detto articolo, escludendo dalla imposizione i « dispositivi » per il consumo dei liquidi, riducendo quindi la base imponibile, e modificando il sistema impositivo.

In particolare, la sostituzione di un'aliquota *ad valorem*, cioè rapportata al prezzo di vendita, con una tassazione specifica, rapportata ad unità di prodotto, ha anche la finalità di rendere meno inflativa la traslazione dell'imposta sui prezzi di vendita e, quindi, attenuarne le ricadute negative sulla domanda.

I provvedimenti con i quali saranno modificate le aliquote di imposta saranno corredati dalle relazioni tecniche illustrative dei conseguenti effetti finanziari, da calcolare sulla base delle condizioni che si determineranno sul mercato.

Non si hanno elementi per la quantificazione dei possibili effetti di gettito delle misure antielusive, essendo ancora non definito il complesso delle misure che saranno recate. Ad esempio l'eventuale dematerializzazione dei contrassegni di Stato potrebbe comportare dei risparmi di spesa, dati dal saldo delle spese attualmente sostenute e di quelle che comporrà la gestione del nuovo sistema.

TABELLA 2

IPOTESI NORMATIVA	
Onere fiscale minimo: € 170/Kg	
Calcolo elemento proporzionale sul WAP (€ 229)	
Aliquota di base 58,7%	
Aliquota componente specifica 10%	

Quantità 2013 ripartite sulla Quota di Mercato della 1^a quindicina di giugno 2014

GETTITO NORMATIVA VIGENTE			
Elemento specifico sul Wap (€ 229)		Elemento proporzionale sulla MPPC (€ 215)	
QUOTA FORNITORE	ACCISA	IVA	TOT. GETTITO
2.175.930.040	9.823.692.992	3.006.788.868	12.830.481.860

GETTITO RIPARTIZIONE TABELLA PROPOSTA NORMATIVA (senza trasferimento dei maggior onere fiscale sui prezzi)										
PREZZO €/pacc.	Q.ta Mercato 1 ^a quind. Giu. '14	Vendita annua presunta	Quota fornitore €/Kg	ACCISA €/Kg	IVA €/Kg	QUOTA FORNITORE	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO	
3,80	1,02	754.800	1,00	135,74	34,26	754.800	102.456.552	25.859.448	128.316.000	
3,90	0,03	22.200	5,50	134,84	35,16	122.100	2.993.448	780.552	3.774.000	
4,00	18,14	13.423.600	10,00	133,93	36,07	134.236.000	1.797.822.748	484.189.252	2.282.012.000	
4,10	0,03	22.200	14,50	133,03	36,97	321.900	2.953.266	820.734	3.774.000	
4,30	33,21	24.575.400	23,50	131,23	38,77	577.521.900	3.225.029.742	952.788.258	4.177.818.000	
4,40	2,40	1.776.000	28,00	130,33	39,67	49.728.000	231.466.080	70.453.920	301.920.000	
4,50	0,04	29.600	29,55	132,38	40,57	874.680	3.918.448	1.200.872	5.119.320	
4,60	11,92	8.820.800	30,59	134,93	41,48	269.828.272	1.190.190.544	365.886.784	1.556.077.328	
4,80	2,18	1.613.200	32,69	140,03	43,28	52.735.508	225.896.396	69.819.296	295.715.692	
4,90	0,81	599.400	33,74	142,58	44,18	20.223.756	85.462.452	26.481.492	111.943.944	
5,00	29,79	22.044.600	34,78	145,14	45,08	766.711.188	3.199.553.244	993.770.568	4.193.323.812	
5,10	0,41	303.400	35,83	147,69	45,98	10.870.822	44.809.146	13.950.332	58.759.478	
5,30	0,01	7.400	37,92	152,79	47,79	280.608	1.130.646	353.646	1.484.292	
6,50	0,01	7.400	50,49	183,40	58,61	373.626	1.357.160	433.714	1.790.874	
TOTALI	100,00	74.000.000				1.884.583.160	10.115.039.872	3.006.788.868	13.121.823.740	
DIFFERENZA RISPETTO ALL'IPOTESI GETTITO NORMATIVA VIGENTE						-291.346.880	291.346.880	0	291.346.880	

TABELLA 2

IPOTESI NORMATIVA	
Onere fiscale minimo: € 170/Kg	
Calcolo elemento proporzionale sul WAP (€ 226)	
Aliquota di base 58,7%	
Aliquota componente specifica 10%	

Quantità 2013 ripartite sulla Quota di Mercato della 1^a quindicina di giugno 2014

GETTITO NORMATIVA VIGENTE			
Elemento specifico sul Wap (€ 229)			
Elemento proporzionale sulla MPPC (€ 215)			
QUOTA FORNITORE	ACCISA	IVA	TOT. GETTITO
2.175.930.040	9.823.692.992	3.006.788.868	12.830.481.860

GETTITO RIPARTIZIONE TABELLA PROPOSTA NORMATIVA (senza trasferimento del maggior onere fiscale sui prezzi)										
PREZZO	Q.tà Mercato 1 ^a quind. Giu. '14	Vendita annua presunta	Quota fornitore €/Kg	ACCISA €/Kg	IVA €/Kg	QUOTA FORNITORE	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO	
€/pacc.	€/Kg									
3,80	190	754.800	1,00	135,74	34,26	754.800	102.456.552	25.859.448	128.316.000	
3,90	195	22.200	5,50	134,84	35,16	122.100	2.993.448	780.552	3.774.000	
4,00	200	13.423.600	10,00	133,93	36,07	134.236.000	1.797.822.748	484.189.252	2.282.012.000	
4,10	205	22.200	14,50	133,03	36,97	321.900	2.953.266	820.734	3.774.000	
4,30	215	24.575.400	23,50	131,23	38,77	577.521.900	3.225.029.742	952.788.258	4.177.818.000	
4,40	220	1.776.000	28,00	130,33	39,67	49.728.000	231.466.080	70.453.920	301.920.000	
4,50	225	29.600	29,78	132,15	40,57	881.488	3.911.640	1.200.872	5.112.512	
4,60	230	8.820.800	30,82	134,70	41,48	271.857.056	1.188.161.760	365.886.784	1.554.048.544	
4,80	240	1.613.200	32,92	139,80	43,28	53.106.544	225.525.360	69.819.296	295.344.656	
4,90	245	589.400	33,97	142,35	44,18	20.361.618	85.324.590	26.481.492	111.806.082	
5,00	250	22.044.600	35,01	144,91	45,08	771.781.446	3.194.482.986	993.770.568	4.188.253.554	
5,10	255	303.400	36,06	147,46	45,98	10.940.604	44.739.364	13.950.332	58.689.696	
5,30	265	7.400	38,15	152,56	47,79	282.310	1.128.944	353.646	1.482.590	
6,50	325	7.400	50,71	183,18	58,61	375.254	1.355.532	433.714	1.789.246	
TOTALI	100,00	74.000.000				1.892.271.020	10.107.352.012	3.006.788.868	13.114.140.860	
DIFFERENZA RISPETTO ALL'IPOTESI GETTITO NORMATIVA VIGENTE						-283.659.020	283.659.020	0	283.659.020	

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03268 Pisano: Su interventi edificatori effettuati nella città di Salerno	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	57
5-03229 Malpezzi: Sul liceo musicale sperimentale del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano .	55
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	59
5-03224 Centemero: Sulla valorizzazione delle opere letterarie di Grazia Deledda nelle scuole secondarie di II grado	55
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
5-03173 L'Abbate: Sulla tutela e valorizzazione degli ulivi pugliesi, ai fini della conservazione del paesaggio e dello sviluppo anche turistico dei relativi territori	55
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
5-03434 Coccia: Sui fondi per i progetti di alfabetizzazione motoria	55
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	64
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano	56

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.20.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03268 Pisano: Su interventi edificatori effettuati nella città di Salerno.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Girolamo PISANO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, in quanto in essa non viene chiarito se si voglia far rispettare la procedura disciplinata – per legge – a tutela dei luoghi interessati dall'edificazione dei manufatti indicati

nell'interrogazione. Rileva come si sia, di fatto, sospeso il procedimento che deve portare a un pronunciamento definitivo sulla compatibilità paesaggistica di tali opere e che, nel frattempo, ci sarebbe stato un incontro informale tra il soprintendente di Salerno e rappresentanti del comune con una procedura a dir poco irrituale. Ricorda, infine, che di tale intervento edificatorio si sta occupando anche l'autorità giudiziaria che ha indagato, tra gli altri, il sindaco De Luca per alcune ipotesi di reato.

5-03229 Malpezzi: Sul liceo musicale sperimentale del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Reputa infatti essenziale promuovere l'educazione musicale in sinergia tra conservatori musicali e licei ad indirizzo musicale.

5-03224 Centemero: Sulla valorizzazione delle opere letterarie di Grazia Deledda nelle scuole secondarie di II grado.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua. Da tale risposta infatti si evince che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha cominciato a promuovere, pur nell'ambito dell'autonomia didattica di ciascuna istituzione scolastica l'opera della grande scrittrice vin-

citrice del premio Nobel per la letteratura, la cui lettura deve essere considerata irrinunciabile nel corso dell'insegnamento della letteratura nelle scuole secondarie di secondo grado.

5-03173 L'Abbate: Sulla tutela e valorizzazione degli ulivi pugliesi, ai fini della conservazione del paesaggio e dello sviluppo anche turistico dei relativi territori.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, auspicando che si continuino a favorire gli interventi per la tutela e la valorizzazione degli ulivi pugliesi, ai fini della conservazione del paesaggio e dello sviluppo dei relativi territori.

5-03434 Coccia: Sui fondi per i progetti di alfabetizzazione motoria.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva, infatti, che l'erogazione delle somme dovute per l'attività svolta di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria è ancora in corso, mentre doveva essere conclusa entro il 31 luglio scorso. Ricorda quindi che, per parte di tali somme, sono garanti i presidenti regionali del CONI, i quali sono in evidente difficoltà a causa della responsabilità che per loro ne con-

segue. Pur apprezzando l'impegno del Governo alla diffusione di una nuova concezione dello sport nelle scuole, che contribuisca al conseguimento di un corretto stile di vita, avverte che continuerà a vigilare perché ciò effettivamente avvenga.

Flavia PICCOLI NARDELLI *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 25 settembre 2014.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.45 alle 10.15.

ALLEGATO 1

**5-03268 Pisano: Su interventi edificatori effettuati
nella città di Salerno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Pisano, chiede quali iniziative il Ministero intenda intraprendere per garantire la tutela paesaggistica dei luoghi interessati dall'edificazione dell'edificio denominato Crescent.

Al riguardo, posso assicurare l'On.le interrogante sul fatto che l'amministrazione, attraverso i suoi competenti organi periferici, è impegnata a dare piena e corretta esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato citate nell'interrogazione, mediante rifacimento del parere di compatibilità paesaggistica annullato dal Giudice amministrativo.

Ed è nell'ambito di questo procedimento, che si sta svolgendo nel pieno rispetto della legislazione di settore e dei principi generali dell'azione amministrativa, come consacrati nella legge n. 241 del 1990, che si colloca, del tutto coerentemente e legittimamente, il « tavolo tecnico » criticamente evocato dall'On.le interrogante.

Al riguardo giova precisare che, al di là della denominazione di « tavolo tecnico » adoperata per indicare l'instaurazione di un confronto con il soggetto proponente, esso costituisce una modalità di svolgimento del contraddittorio procedimentale del tutto fisiologico e appropriato, nel quadro dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990.

Ed infatti la discussione del merito dei motivi ostativi e delle correlative controdeduzioni della parte che ha proposto l'autorizzazione paesaggistica (il Comune di Salerno) rientra appieno nelle finalità proprie e tipiche dell'istituto del preavviso di diniego, introdotto nella legge n. 241 del

1990 (articolo 10-*bis*) dalla legge n. 15 del 2005 (e ciò tanto più nel caso in esame, in cui la parte istante è costituita da un ente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di tutela del paesaggio, coerenti in linea teorica con quelle dell'amministrazione statale, a termini dell'articolo 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Questo istituto, infatti, è stato introdotto proprio per rafforzare il confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del procedimento. Esso, inoltre, è appena il caso di specificarlo, in quanto istituto generale essenziale per il buon funzionamento dei procedimenti amministrativi, si applica in tutte le procedure, anche, quindi, in quella relativa all'autorizzazione paesaggistica (peraltro l'articolo 10-*bis* è pure espressamente richiamato nell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio).

Non c'è dunque nessuna delle illegittimità paventate nell'interrogazione in esame.

Il procedimento, inoltre, si sta svolgendo nel pieno rispetto delle competenze gestionali degli uffici tecnici, sia di quelli periferici ministeriali, sia di quelli comunali (non vi è stata invero alcuna interlocuzione formale tra questa amministrazione e il Sindaco di Salerno; gli atti comunali intercorsi provengono tutti dai competenti uffici burocratici).

Del tutto infondata è altresì l'asserzione relativa a una presunta interferenza del Segretario generale. Il Segretario generale, infatti, come è incontestabile in base agli atti, si è limitato a svolgere le sue funzioni (doverose) di coordinamento (articolo 2 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 233 del 2007), essendo stato peraltro chiamato in causa proprio per iniziativa dell'ufficio periferico, che aveva fisiologicamente chiesto chiarimenti procedurali (solo procedurali, deve sottolinearsi, e giammai di merito) sullo svolgimento della propria attività istituzionale.

Alla stessa stregua, con riguardo alla lamentata sospensione dei termini del pro-

cedimento, basta ricordare che tale sospensione è prevista dalla già citata legge generale sul procedimento.

Quanto alla richiesta dell'interrogante circa la conoscenza, da parte di questa Amministrazione, della posizione giudiziaria del Sindaco di Salerno si evidenzia come su tale vicenda sia stata numerose volte riportata dagli organi di informazione.

ALLEGATO 2

**5-03229 Malpezzi: Sul liceo musicale sperimentale
del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante segnala la situazione del Liceo ad indirizzo musicale « Giuseppe Verdi » di Milano, fino ad oggi operante nei locali dell'omonimo Conservatorio di musica in virtù di un'apposita convenzione che lo stesso Conservatorio ha annunciato di non voler proseguire. Chiede, al riguardo, che vengano verificate le ragioni del trasferimento del liceo musicale presso un'altra sede, anche al fine di assicurare agli allievi un ambiente sereno per lo svolgimento delle lezioni.

Al riguardo, pur in considerazione del fatto che l'individuazione dei locali necessari per lo svolgimento dell'attività didattica nelle scuole è di competenza degli enti locali, comuni e province, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, il Ministero dell'istruzione si è comunque adoperato per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per valutare la possibilità di trovare un accordo tra le parti e consentire alle stesse di proseguire tale esperienza formativa. In particolare, l'Ufficio scolastico, sentito sulla vicenda, ha, riferito, che « si è cercato, ad ogni buon conto, di contemperare i diversi interessi degli enti coinvolti e

dell'utenza ». Ha precisato, inoltre, che l'« accordo di massima, ad oggi raggiunto, prevede la collocazione del liceo ordinamentale presso l'Istituto comprensivo ex « Cuoco - Sassi » in Milano a partire dall'anno scolastico 2015/2016 e la conferma della disponibilità da parte del direttore del Conservatorio a continuare ad ospitare le classi terminali del liceo sperimentale ».

Ciò posto, tengo ad evidenziare che il mio Ministero attribuisce un'importanza fondamentale allo studio della musica, in considerazione dell'alto valore culturale che essa assume nella formazione dei giovani studenti.

Ricordo che è punto fondamentale del Rapporto « La buona scuola », pubblicato il 3 settembre 2014, ove si rappresenta la necessità che la conoscenza dell'arte e della cultura, in particolare di quella musicale, sia resa maggiormente presente negli insegnamenti forniti dalle istituzioni scolastiche, fin dalla primaria, e che tale processo si svolga in sinergia con le diverse istituzioni musicali (conservatori, enti lirici e sinfonici, bande militari e civili) esistenti nel nostro Paese.

ALLEGATO 3

5-03224 Centemero: Sulla valorizzazione delle opere letterarie di Grazia Deledda nelle scuole secondarie di II grado.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede di sapere se il Ministero intenda continuare i progetti messi in atto per celebrare l'opera di valorizzazione, su scala nazionale, della figura della scrittrice premio Nobel per la letteratura, Grazia Deledda, anche attraverso una revisione ed aggiornamento delle indicazioni nazionali e delle linee guida, che porti ad una integrazione del « canone » degli autori e delle opere del novecento.

Come è noto all'Onorevole interrogante, il Ministero ha assunto un anno fa, e poi ha continuato, l'impegno di celebrare l'anniversario della pubblicazione del romanzo « Canne al vento » – che ricorreva nel 2013 – attraverso una serie di iniziative ed attraverso il coinvolgimento, oltre che degli istituti scolastici di primo e di secondo grado, di diverse regioni, enti e soggetti esterni – come l'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna, il Comune di Nuoro, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, l'Università degli studi di Sassari, l'Associazione degli Italianisti, Rai Radio3, Rai Cultura – e diversi scrittori contemporanei.

Le iniziative assunte hanno registrato un notevole successo presso le scuole partecipanti: attraverso la produzione di numerosi materiali originali sulla Scrittrice si è diffuso il suo valore letterario e se ne è aumentata la spendibilità didattica, soprattutto in termini di competenze tra gli studenti.

Si è provveduto a diffondere, con due seminari interregionali organizzati dal Ministero, gli Uffici scolastici regionali, l'Associazione docenti e dirigenti scolastici italiani, i risultati raggiunti con il Conve-

gno di Nuoro « Deledda nelle scuole », del 27-29 marzo 2014, e con la « Giornata pro-Grammatica » del 26 settembre 2013, a Palermo e a Firenze, rispettivamente il 7 aprile 2014 e il 16 maggio 2014.

Gli ulteriori sviluppi delle iniziative promosse dal Ministero, si snodano in due azioni di prossima attuazione:

la prima consiste in un'operazione di comunicazione allargata sull'opera e sulla figura della scrittrice, destinata a tutti i tipi di pubblico, in età scolare e non, attraverso l'organizzazione di una mostra didattica dal taglio divulgativo. La mostra, come da accordi informali presi con l'Assessorato alla cultura del Comune di Nuoro – che dovrebbe sostenere l'iniziativa a livello organizzativo e logistico – oltre a promuovere la lettura delle opere e della vita della grande scrittrice, è tesa a valorizzare il ruolo attivo della scuola nella conoscenza della donna e dell'artista e testimonierà direttamente delle competenze raggiunte dagli studenti. Le scuole progetteranno, ciascuna per le specificità dei suoi indirizzi, gli apparati grafici e promozionali, l'allestimento, le ricerche iconografiche, visite guidate dalla mostra al territorio, in lingua italiana, in lingua sarda e nelle principali lingue comunitarie, contribuendo così a valorizzare anche il patrimonio culturale della città;

la seconda azione, subordinata alla possibilità di reperire i fondi necessari, prevede un'operazione didattica congiunta nelle città di Nuoro e Roma, dove si svolge la vita della scrittrice. L'obiettivo è quello di tracciare un percorso che ricostruisca gli itinerari biografici della Scrittrice, i

luoghi della Deledda, la sua produzione letteraria, i paesaggi e i territori di cui narrò o in cui visse, anche attraverso documenti sonori, archivi familiari, fotografie, interviste, corrispondenze personali, testimonianza della vita dei protagonisti della cultura italiana del Novecento.

Quanto al richiamo dell'interrogante alla revisione delle « Indicazioni nazionali » per i licei e delle « Linee guida » per gli istituti tecnici e professionali, premesso che esse, a garanzia dell'autonomia riconosciuta alle scuole, hanno solo un valore orientativo, si concorda sull'importanza di un aggiornamento che tenga conto degli sviluppi culturali emergenti e delle esi-

genze espresse da enti, soggetti e istituzioni qualificate.

In sede di aggiornamento e revisione si potrà far confluire il dibattito sul « canone » degli autori del Novecento della letteratura italiana, che la competente direzione di questo Ministero sta promuovendo proprio in questo periodo attraverso il progetto di ricerca e azione « Compita », rivolto inizialmente agli insegnanti di circa cinquanta scuole italiane e ora entrato in una fase di disseminazione e di più ampio coinvolgimento.

La partecipazione al dibattito avviato dal Ministero sulla questione del « canone » consentirà di raccogliere, da più voci, elementi di giudizio utili sulle sue possibili soluzioni.

ALLEGATO 4

5-03173 L'Abbate: Sulla tutela e valorizzazione degli ulivi pugliesi, ai fini della conservazione del paesaggio e dello sviluppo anche turistico dei relativi territori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, il paesaggio rurale ha acquisito una sempre maggiore importanza nell'ambito delle politiche di Sviluppo Rurale, quale luogo di collegamento di valori estetici, economici, culturali e ambientali.

Già nella fase di programmazione 2007-2013, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale, abbiamo definito la cornice entro cui le regioni italiane hanno varato misure dedicate alla sua salvaguardia, tutela e valorizzazione.

Nella nuova PAC 2014-2020 la materia relativa al paesaggio rurale acquisirà sempre maggiore considerazione, anche quale elemento di connotazione di prodotti tipici non riproducibile dalla concorrenza internazionale.

Ricordo che nel novembre 2012 è stato istituito un Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, i cui obiettivi sono finalizzati a elaborare principi generali, strategie e azioni tese alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale, nonché a censire, in un apposito registro nazionale, i siti rurali ritenuti idonei.

Con riferimento alla eventuale sussistenza dei presupposti per impugnare la legge della regione Puglia n. 12 del 2013, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ricordo che il termine entro cui il Governo avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale in via principale è scaduto il 16 giugno 2013, poiché la stessa era stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il

14 aprile 2013. In proposito faccio presente che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2013 ha deliberato di non impugnare la legge regionale in questione.

Rilevo, comunque, che l'articolo 4 del Regolamento Unione europea n. 29 del 2012 prevede che il nome geografico che si può apporre in etichetta comprende unicamente il riferimento ad uno Stato membro dell'Unione o ad uno Stato terzo, a seconda della provenienza UE o extra UE – articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)* – e che il riferimento ad una regione amministrativa è consentito solo nell'ambito dei prodotti DOP e IGP ai sensi del Regolamento Unione europea n. 510 del 2006.

In ordine poi alla creazione di network imprenditoriali, richiamati dagli interroganti, faccio presente che nell'ambito dei 21 Programmi dello Sviluppo Rurale Regionale, la Rete Rurale Nazionale (RRN - www.reterurale.it) è un *network* deputato alla diffusione delle buone pratiche di *governance* presso gli *stakeholders* dello sviluppo rurale, in particolare presso gli imprenditori agricoli. La Rete Rurale Nazionale ha già curato la propagazione di iniziative legate ai prodotti tipici ed agli elementi caratteristici del paesaggio italiano, compresi gli ulivi monumentali.

Tali esperienze catalizzano la costituzione di *network* di imprenditori agricoli, ma anche di imprenditori che operano lungo la filiera, e continueranno a trovare spazio nell'azione dello sviluppo rurale

nello scorcio finale della programmazione 2007-2013 ed in tutta la programmazione 2014-2020.

Per quanto concerne il sostegno agli agricoltori e ai proprietari di ulivi plurisecolari, ricordo che trattasi di iniziativa già inclusa nella passata programmazione della PAC e nella fase di negoziazione della PAC 2014-2020.

Peraltro la condizionalità, dispositivo della PAC che sancisce le norme agro-ambientali cui soggiace l'ottenimento dei cosiddetti « pagamenti diretti » del primo pilastro prevede, fra le diverse norme da osservare per ottenere gli aiuti diretti, uno standard sul mantenimento degli oliveti in buone condizioni agronomiche ed ambientali, ivi compresi gli uliveti plurisecolari, ed uno standard che impedisce l'abbattimento degli olivi.

Inoltre, in considerazione della grande importanza che il settore olivicolo riveste per il nostro Paese, la PAC 2014-2020 (settore pagamenti diretti) stabilisce una misura specifica in favore degli oliveti situati nelle Regioni ove tale coltura occupa una superficie pari almeno al 25 per cento della superficie agricola utilizzabile (SAU) regionale.

Sempre nell'ambito della PAC, ricordo, che con le misure dello sviluppo rurale, è possibile prevedere sostegni aggiuntivi all'olivicoltura di qualità e di particolare interesse paesaggistico.

Ad ogni buon fine, evidenzio che recentemente, il legislatore è intervenuto in materia di tutela degli alberi monumentali, con la legge n. 10 del 14 gennaio 2013.

In particolare, l'articolo 7 della citata legge citata definisce l'albero monumentale e stabilisce sanzioni amministrative per l'eventuale abbattimento o danneggiamento dei medesimi.

Preciso, al riguardo che al fine di individuare i principi e criteri direttivi per l'istituzione del c.d. « elenco degli alberi monumentali d'Italia », il citato articolo 7 prevede, al comma 2, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Corpo forestale dello Stato è stato individuato quale ente gestore dell'elenco nazionale degli alberi monumentali.

Il citato decreto, già sottoscritto dal Ministro Martina, è in fase di emanazione.

ALLEGATO 5

5-03434 Coccia: Sui fondi per i progetti di alfabetizzazione motoria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, con riferimento all'attività di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria, chiede di sapere: le motivazioni del ritardo nei pagamenti delle somme relative ai progetti dell'anno scolastico 2012/2013 (1); quanti fondi sono stati stanziati per l'anno in corso e per i successivi, dettagliando l'importo per singole istituzioni impegnate finanziariamente (2); quali obiettivi ci si propone programmare per i prossimi anni e se sia previsto in futuro l'inserimento della figura del docenti di educazione motoria nella scuola primaria (3); quali garanzie si intende attuare in favore dei lavoratori attualmente impegnati nel progetto (4).

(1)(2) Sui pagamenti delle somme dei progetti dell'anno 2012/2013 e sullo stanziamento dei fondi, ricordo che il progetto è nato nell'anno scolastico 2009/2010 come « progetto pilota », il cui contributo complessivo è stato assicurato per 7,5 milioni di euro dal CONI, per 2,5 milioni dal MIUR e per 3,5 milioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La parte di competenza del Ministero, quindi, ammonta al 18,5 per cento del totale. Tuttavia, la procedura per l'erogazione di detti fondi è ancora in corso, stante l'adeguamento alla nuova normativa in materia di fatturazione elettronica. In ogni caso, si sta collaborando con il CONI per sbloccare il tutto al più presto.

(3)(4) Sulla programmazione per i prossimi anni e sull'inserimento della figura del docenti di educazione motoria nella scuola primaria, in data 16 settembre 2014 è stato presentato presso l'istituto

« Manin » di Roma il progetto « Sport di classe » per il potenziamento dell'attività motoria e sportiva a scuola, rivolto in particolare agli alunni della scuola primaria. Detto progetto, elaborato di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONI ed il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), prenderà l'avvio entro il prossimo mese di novembre 2014, coinvolgendo per il corrente anno scolastico tutte le scuole primarie, con l'insegnamento dell'educazione fisica per due ore settimanali nelle classi terze, quarte e quinte da inserire nel piano dell'offerta formativa.

Il personale scelto per tale insegnamento ricade nella figura di un docente di educazione fisica laureato in scienze motorie o di un diplomato ISEF, denominato Tutor Sportivo e sarà incardinato all'interno del Centro sportivo scolastico. L'insegnante titolare della classe, unitamente al Tutor, gestirà le due ore di educazione fisica e sportiva e dovrà prevedere corsi di integrazione degli alunni disabili, anche con il contributo del CIP, rappresentato in tutti gli organismi di gestione delle attività. Il processo sopra descritto coinvolgerà anche gli enti locali, e verrà presumibilmente implementato nel prossimo anno scolastico con l'intervento anche sulle prime e seconde classi.

In definitiva, con il progetto « Scuola di classe » si intende dare una nuova *governance* all'insegnamento dell'educazione fisica, passando da un livello di sperimentazione riservata a un limitato numero di classi ad un piano che coinvolgerà tutte le istituzioni scolastiche di scuola primaria

del territorio, prevedendo la possibilità per le stesse di usufruire dei fondi europei.

Tutto quanto sopra, nell'impegno di questo Ministero alla diffusione di una nuova concezione dello sport nelle scuole che contribuisca al conseguimento di un

corretto stile di vita, al miglioramento della convivenza civile – secondo le direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità – nonché consenta di migliorare l'apporto che l'educazione fisica reca allo sviluppo delle funzioni cognitive e della creatività.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2629 di conversione del d.l. 133/2014 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, di rappresentanti dell'ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito), di AssoArpa (Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente), delle Ferrovie dello Stato Spa, dell'ENAC (Ente Nazionale per l'aviazione civile) e rappresentanti dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro)

66

SEDE REFERENTE

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 settembre 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2629 di conversione del d.l. 133/2014 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, di rappresentanti dell'ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito), di AssoArpa (Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente), delle Ferrovie dello Stato Spa, dell'ENAC (Ente Nazionale per l'aviazione civile) e rappresentanti dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14 alle 15 e dalle 18.30 alle 19.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02871 Fiorio: Stato del progetto di modifica del ponte ferroviario sul torrente Bobore (AT), lungo la linea Torino-Genova	67
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	70
5-03111 Mura: Disagi derivanti ai cittadini isolani a causa dell'inefficienza e della progressiva riduzione dei servizi ferroviari nella regione Sardegna	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-03336 De Lorenzis: Informatizzazione della procedura amministrativa relativa al rinnovo della validità della patente di guida	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-03430 Covello: Inefficienza dei servizi ferroviari nella regione Calabria e vetustà del materiale rotabile utilizzato	68
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75
AVVERTENZA	69

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.30.

5-02871 Fiorio: Stato del progetto di modifica del ponte ferroviario sul torrente Bobore (AT), lungo la linea Torino-Genova.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo FIORIO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, prende atto con favore della volontà dell'Autorità di bacino del Po, dell'Agenzia interregionale del Po e di RFI ad incontrarsi nelle prossime settimane per programmare tavoli tecnici che si occupino, tra le altre, anche della questione posta nell'interrogazione. Nel ricordare la drammatica alluvione avvenuta in quei territori nel 1994, rileva che la zona della provincia di Asti che insiste sul torrente Bobore è fortemente urbanizzata e che il posizionamento dei pilastri di sostegno al ponte ferroviario all'interno dell'alveo del torrente, che ha un corso impetuoso ed elevati livelli idrici, genera forti preoccupazioni negli abitanti. Sollecita, quindi, il Governo a seguire con attenzione gli sviluppi della questione, sulla quale registra

con favore un avanzamento dovuto a suo giudizio anche alla presentazione dell'atto a propria firma.

5-03111 Mura: Disagi derivanti ai cittadini isolani a causa dell'inefficienza e della progressiva riduzione dei servizi ferroviari nella regione Sardegna.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Romina MURA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta all'atto a propria firma, che ripropone un tema ben noto alla Commissione, ossia l'inefficienza del trasporto pubblico locale in varie regioni e in particolare in Sardegna. Pur riconoscendo le responsabilità della regione al riguardo, osserva che il trasporto pubblico locale, come ribadito in numerose occasioni di dibattito all'interno della Commissione, costituisce un servizio essenziale di cui lo Stato dovrebbe comunque farsi carico e osserva che il diritto alla mobilità, come più volte asserito anche dal presidente, dovrebbe essere un diritto costituzionalmente garantito, come il diritto all'istruzione e alla salute. In ultimo precisa, per completezza di informazione, che la scarso numero di passeggeri del servizio di collegamento tra Oristano e l'aeroporto di Elmas, a Cagliari, ricordata dal sottosegretario nella sua risposta, è dovuta, stando alle proprie informazioni, dal mancato coordinamento tra gli orari dei treni e degli aerei in partenza da Cagliari, che rende di fatto inutile tale collegamento.

5-03336 De Lorenzis: Informatizzazione della procedura amministrativa relativa al rinnovo della validità della patente di guida.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel prendere atto favorevolmente che c'è una generale tendenza al miglioramento futuro, anche se non immediato, della procedura telematica di rinnovo della validità della patente e ad immaginare soluzioni più efficaci, osserva che ciò avviene soltanto in risposta ad episodi problematici che si sono verificati, quindi *ex post*, mentre sarebbe opportuno cercare di approntare un sistema che prevenga eventuali malfunzionamenti. Esprime sorpresa per le affermazioni rese dal sottosegretario riguardo all'indisponibilità di risorse da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adeguamento delle infrastrutture dal punto di vista tecnologico. Infatti, pur comprendendo che il clima di revisione delle spese imposto dalla pressante crisi economica induce le amministrazioni pubbliche ad operare dei tagli, riterrebbe più utile che le risorse venissero recuperate attraverso una lotta seria agli sprechi piuttosto che attraverso tagli a servizi essenziali, e conseguentemente che le risorse rese disponibili venissero utilizzate per adeguamenti tecnologici piuttosto che per alcune infrastrutture ferroviarie ad alta velocità a suo giudizio dispendiose ed inutili.

5-03430 Covello: Inefficienza dei servizi ferroviari nella regione Calabria e vetustà del materiale rotabile utilizzato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefania COVELLO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata ed esaustiva. Pur sapendo che le problematiche poste nell'interrogazione sono all'attenzione del Governo e in particolare del sottosegretario Del Basso De Caro, che ben conosce la situazione dei trasporti nel Mezzogiorno d'Italia, precisa che la questione posta è uno dei tantissimi esempi di disservizio

ferroviario che si registrano quotidianamente in Calabria, dove il materiale utilizzato è vetusto e l'organizzazione inefficiente. Riguardo alla messa a disposizione, peraltro non sistematica, da parte della società Trenitalia, del servizio taxi per i passeggeri coinvolti in alcuni disservizi, osserva che il mancato investimento della società sul materiale rotabile e sulla qualità del servizio porta alla fine ad un aumento delle spese, dovendosi provvedere a servizi di trasporto sostitutivi, peraltro su strada che generano preoccupazione per il passeggero, che fino all'ultimo momento non ha la certezza di poter arrivare a destinazione. Ritiene che la mobilità investa uno dei profili del diritto più delicati per le moderne democrazie e ritiene impensabile che il tempo di percorrenza del percorso Roma-Reggio Calabria sia pari a nove ore, ossia il medesimo tempo con il quale da Roma si raggiunge la città di Buenos Aires. Auspica quindi che il Governo possa affrontare la questione del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, e in particolare in Calabria, in

modo sistematico e definitivo e auspica che possa essere resa tempestivamente anche la risposta ad un altro atto di sindacato ispettivo a propria firma, volto a conoscere le intenzioni della società FS rispetto agli investimenti nel materiale rotabile nel Mezzogiorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02640 Bergamini: Interpretazione delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la partecipazione al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

ALLEGATO 1

5-02871 Fiorio: Stato del progetto di modifica del ponte ferroviario sul torrente Bobore (AT), lungo la linea Torino-Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti dall'Onorevole Interrogante circa le misure intraprese per la messa in sicurezza del bacino del Bobore sono state assunte dettagliate informazioni presso Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

In data 22 febbraio 2007, RFI ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica all'Autorità del bacino del Po (ADBPO) e all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) sede di Parma, in base all'articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) adottate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, al fine di avviare le procedure per la definizione delle condizioni di esercizio transitorio previste al punto 3.3.2 della Direttiva n. 2/99 aggiornata con Deliberazione n. 10/2006.

Ad oggi le autorità idrauliche non hanno ancora avviato tali procedure, ma proprio in questi giorni (a seguito di numerosi solleciti da parte di RFI) ci sarà un incontro con ADBPO-AIPO, presso la Sede di Parma, per la programmazione dei tavoli tecnici al fine di attivare le condizioni di esercizio transitorio, non solo relative al ponte citato ma anche ad altri ricadenti nella Regione Piemonte.

In merito allo studio di compatibilità idraulico svolto da RFI, da una prima analisi, ovviamente da condividere con le Autorità idrauliche competenti nei tavoli tecnici per l'attuazione delle condizioni di esercizio transitorio, è emerso quanto segue circa la situazione attuale del ponte esistente.

La simulazione con la portata duecentennale in progetto è stata eseguita ipotizzando come condizione di valle la quota

di massima piena duecentennale del fiume Tanaro (condizione molto penalizzante).

Tale simulazione mostra che l'innalzamento del pelo libero a monte del ponte ferroviario è stato valutato in circa 0,40 metri.

Il livello della corrente in corrispondenza del ponte ferroviario risulta essere superiore alla quota di intradosso in chiave e pertanto non sussiste il franco idraulico di sicurezza previsto dalla citata Direttiva n. 2/99.

Le difese spondali presenti sul tratto risultano adeguate a contenere i livelli della portata di progetto, ma il franco di sicurezza non sempre risulta verificato (non sempre maggiore di 1,00 metro).

A valle di questa analisi, RFI ha sviluppato anche una soluzione progettuale che prevede la demolizione dell'attuale ponte e la sua ricostruzione compatibilmente con il tracciato e l'esercizio ferroviario della linea Torino-Genova, per un impegno finanziario di circa 10 milioni di euro. Anche questa ipotesi è stata sottoposta alle autorità idrauliche. Con tale soluzione l'innalzamento del pelo libero a monte del nuovo ponte ferroviario scende da 0,40 a circa 0,13 metri e il livello della corrente risulta inferiore di 0,22 m. rispetto alla quota di intradosso; peraltro, anche con il nuovo ponte, il franco idraulico non rispetterebbe le prescrizioni della Direttiva 2/99.

Inoltre, in merito all'eventuale proposito di demolizione del ponte ferroviario ottocentesco in muratura, RFI fa presente che con l'attuale ascrivibilità del manufatto alle fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 10, 12 e 20 del

decreto legislativo 42 del 2004 le cose immobili di interesse artistico, storico e archeologico non possono essere distrutte.

Analogamente, il punto 3.33 della Direttiva 2/99 prevede che, per i ponti di interesse storico-monumentale soggetti a formale tutela, il progetto di adeguamento dovrà individuare i possibili interventi che consentono di migliorare la funzionalità idraulica del sistema « corso d'acqua – struttura di attraversamento » nel rispetto dei vincoli gravanti sull'opera.

Nel concludere, RFI ha evidenziato che, come previsto dalle proprie procedure in-

terne di vigilanza e monitoraggio delle opere d'arte, nel periodo transitorio e fino agli interventi di adeguamento del manufatto, anche in relazione alle attuali condizioni di criticità esposte, programma attività periodiche di ispezione/manutenzione dell'alveo in corrispondenza del manufatto e nelle immediate vicinanze, al fine di rilevare un eventuale aggravio delle condizioni di rischio derivante da deposito di materiale d'alveo (inerti e flottante) che possa parzializzare le luci del ponte e privare la sezione della funzionalità idraulica minima che la caratterizza.

ALLEGATO 2

5-03111 Mura: Disagi derivanti ai cittadini isolani a causa dell'inefficienza e della progressiva riduzione dei servizi ferroviari nella regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto dall'Onorevole Interrogante circa alcuni disservizi verificatisi su diverse linee ferroviarie in Sardegna, occorre ricordare che, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale eserciti da Trenitalia sul territorio della Regione autonoma della Sardegna, le relative competenze sono state trasferite dallo Stato alla Regione medesima, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 46 del 2008 (norme di attuazione dello Statuto speciale), tramite Accordo di Programma sottoscritto il 7 giugno 2012 tra MIT, MEF e Regione, il quale regola le modalità di trasferimento delle funzioni e di erogazione delle relative risorse.

L'Accordo di programma è stato registrato dalla Corte dei conti il 15 novembre 2012 ed è efficace a partire dal successivo 15 dicembre.

Le risorse da trasferire annualmente alla Regione Sardegna, poste a base di detto Accordo, ammontano a euro 40.467.450,00 e sono riferite ad una produzione pari a 3.676.205 treni/KM, considerata quale quantità minima dei servizi da erogare affinché sia garantito un livello di servizio adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione.

Ciò nonostante, sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato Italiane e riferisco quanto segue.

La Regione Autonoma della Sardegna – nell'ambito delle proprie competenze di Ente Programmatore del servizio di trasporto locale – ha da tempo avviato un piano di riorganizzazione dell'offerta ferroviaria regionale prevedendo, tra l'altro, la progressiva introduzione di un servizio di tipo cadenzato; ciò ai fini di una

maggiore regolarità dei servizi ferroviari e, conseguentemente, di un miglioramento generalizzato del sistema della mobilità su ferro per l'intero territorio.

In concomitanza dell'avvio del nuovo orario estivo 2014, in vigore dallo scorso mese di giugno, si sono tuttavia verificate alcune irregolarità nello svolgimento dei servizi programmati, ascrivibili, per la maggior parte, ad una contingente minore disponibilità di materiale rotabile, dovuta ad un ritardo nella consegna dello stesso per avarie che hanno interessato la motonave adibita al trasporto dei rotabili dal Continente all'Isola.

In tale contesto, e al fine di limitare quanto più possibile il disagio per la clientela, è stato adottato – nei giorni feriali fino al 26 giugno scorso – un programma di sostituzione di alcuni collegamenti ferroviari con servizi gommati, in particolare sulla tratta Cagliari-Decimomannu e sulla relazione Cagliari-S. Gavino.

Relativamente, infine, allo specifico rilievo posto dall'Onorevole Interrogante in merito «...al treno Oristano-Cagliari delle ore 4.50 che collegava con l'aerostazione di Elmas...» faccio presente che il primo collegamento ferroviario del mattino faceva registrare, su un totale giornaliero di circa 50 viaggiatori nei mesi invernali e 30 nei mesi estivi, mediamente 3/4 passeggeri in inverno e 2 nel periodo estivo con destinazione aeroporto.

Pertanto, proprio su indicazione della Regione Autonoma della Sardegna, tale servizio è stato sostituito con un servizio su gomma, in partenza da Oristano alle ore 4.00 e arrivo a Cagliari alle ore 6.06, con fermate a Marrubiu, Uras, San Gavino, Samassi, Serramanna, Villasor, Decimomannu e ad Elmas Aeroporto.

ALLEGATO 3

5-03336 De Lorenzis: Informatizzazione della procedura amministrativa relativa al rinnovo della validità della patente di guida.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti circa le nuove procedure di rinnovo di validità della patente di guida, sono state acquisite dettagliate informazioni presso i competenti uffici del MIT, i quali riferiscono quanto segue.

Le citate anomalie registrate nel sistema informatico del CED nel periodo compreso tra il 14 e il 30 luglio sono state originate da interruzioni di corrente determinate da forti nubifragi abbattutisi su Roma in quei giorni. Tali interruzioni hanno provocato, tra l'altro, la rottura di una linea di alimentazione dell'impianto di condizionamento del CED, con conseguente surriscaldamento dei macchinari: si sono quindi rese necessarie ripetute operazioni di spegnimento e riaccensione del sistema, le quali hanno compromesso la funzionalità di un *firewall*.

Nel periodo di irregolare funzionamento del sistema informatico, quasi tutte le procedure per le quali è necessario il supporto del CED (esami per il conseguimento e rinnovi di validità delle patenti, immatricolazioni, revisioni e passaggi di proprietà dei veicoli) hanno, in effetti, subito rallentamenti o interruzioni.

Le anomalie hanno influito anche sull'attività degli operatori telefonici del *call center*, preposti al servizio di assistenza agli utenti che accedono al sistema informatico dell'Amministrazione.

Appare evidente, pertanto, che il malfunzionamento del CED è dipeso, principalmente, da cause esterne al sistema informatico e cioè da una irregolare e discontinua somministrazione di energia elettrica da parte di ACEA, ente erogatore del servizio.

Peraltro, l'intermittente somministrazione di corrente ha provocato anche la rottura di una cabina elettrica di trasformazione che andrebbe adeguata alle più moderne tecnologie; ad oggi, tuttavia, il MIT non dispone dei fondi necessari.

Infatti, l'Amministrazione ha investito gran parte dei fondi disponibili per implementare le risorse *hardware* e *software* del CED, al fine di corrispondere alla sempre più crescente richiesta di digitalizzazione dei servizi e dalla necessità di predisporre strumenti tecnologici per dare attuazione a norme comunitarie, soprattutto in materia di veicoli, di patenti di guida e di autotrasporto.

Ad ogni modo, per venire incontro alle esigenze dell'utenza penalizzata dal malfunzionamento del CED, è stata posta in essere un'attività di « emergenza ».

In particolare, sono state programmate nuove sedute d'esame per il conseguimento delle patenti di guida nonché nuove sedute di revisione dei veicoli, al fine di recuperare le sessioni non svolte, ed è stata introdotta una speciale procedura temporanea per il rinnovo delle patenti di guida, consentendo ai sanitari certificatori di inserire nel sistema informatico gli esiti delle visite mediche che non era stato possibile inserire nel periodo durante il quale si sono verificate le criticità in parola.

Inoltre, tengo a sottolineare che tanto la gestione tecnica del CED quanto il *call center* sono affidati in appalto ad una società esterna all'Amministrazione, scelta a seguito di bando di gara pubblico.

E, proprio allo scopo di scongiurare in futuro ipotesi di irregolare funzionamento del CED determinate da inadeguata somministrazione di energia, è stato previsto, nel nuovo bando di gara di affidamento dei servizi informatici del MIT, che la società

aggiudicataria dovrà anche provvedere alla predisposizione di strumenti e procedure adeguate a fronteggiare siffatte anomalie; inoltre, nel nuovo capitolato, è stato stabilito di estendere l'orario del *call center* fino alle ore 21 in luogo delle attuali ore 19.

ALLEGATO 4

5-03430 Covello: Inefficienza dei servizi ferroviari nella regione Calabria e vetustà del materiale rotabile utilizzato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto dall'Onorevole Interrogante circa il ritardo registrato dall'Intercity 561 Roma-Reggio Calabria il 3 agosto scorso, riporto quanto riferito da Ferrovie dello Stato Italiane.

Il 3 agosto 2014, un'improvvisa avaria agli apparati elettrici del citato treno ne ha comportato l'arresto in linea, tra le stazioni di Salerno e Pontecagnano.

In tale circostanza, dopo aver inoltrato tempestivamente la richiesta di un locomotore di soccorso, il personale di condotta è riuscito, comunque, a ripristinare parzialmente le funzionalità di marcia del treno, rendendo così possibile la retrocessione dello stesso nella stazione di Salerno, dove, nel frattempo, era stato individuato e predisposto un altro convoglio (*Intercity* 591 giunto da Roma Termini), con il quale i viaggiatori dell'IC 561 hanno potuto proseguire il viaggio verso Reggio Calabria.

Pertanto, i passeggeri a bordo dell'IC 561 sono stati trasbordati sul treno sostitutivo e prontamente assistiti, anche con

distribuzione di acqua e generi di conforto. Inoltre, per alcuni passeggeri diretti a Cosenza e Sibari, è stato reso disponibile un servizio taxi presso la stazione di Paola.

Infine, la società Trenitalia riferisce che il materiale rotabile impiegato nei servizi di trasporto in Calabria, così come su tutta la rete nazionale, è conforme ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente e viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, con varie fasi di controllo, verifiche e interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo. Per completezza di informazione ricordo che l'articolo 5.1 del Contratto di servizio 2009-2014 per la media e lunga percorrenza prevede espressamente la clausola di progressivo rinnovo del materiale rotabile.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750, 947, 1042, 1240, 1279,
1627, 1809-A-R

76

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 25 settembre 2014.

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi
commerciali.**

C. 750, 947, 1042, 1240, 1279, 1627, 1809-A-R.

Il Comitato si è riunito dalle 9.35 alle
9.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
- 7-00464 Pratavia: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
- 7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti (*Seguito della discussione e rinvio*) 77

SEDE CONSULTIVA:

- DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 78
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

RISOLUZIONI

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

7-00464 Pratavia: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione Tripiedi ed altri n. 7-00439, rinviata nella seduta 18 settembre 2014 e avvia la discussione delle risoluzioni Pratavia ed altri n. 7-00464 e Damiano ed altri n. 7-00469.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 settembre 2014 ha avuto inizio la discussione della risoluzione Tripiedi ed altri n. 7-00439 e che in quella sede era stata preannunciata la presentazione di una risoluzione sul medesimo argomento sottoscritta dai componenti del gruppo del Partito democratico.

Al riguardo, fa presente che sono state nel frattempo assegnate alla XI Commissione le risoluzioni Pratavia ed altri n. 7-00464 e Damiano ed altri n. 7-00469, che trattano analogo argomento. Propone, quindi, di discuterle congiuntamente alla risoluzione Tripiedi ed altri n. 7-00439,

anche in vista della possibile elaborazione di una risoluzione condivisa da tutti i gruppi.

La Commissione concorda.

Antonio BOCCUZZI (PD), in qualità di firmatario della risoluzione Damiano ed altri n. 7-00469, la illustra brevemente, evidenziando come l'atto di indirizzo, analogamente a quello già presentato dai deputati del gruppo M5S, intenda sollecitare una verifica da parte del Governo in ordine all'effettivo utilizzo delle risorse destinate ai benefici pensionistici per i lavoratori addetti ad attività usuranti, anche al fine dell'adozione di opportuni interventi correttivi di carattere amministrativo o normativo. Ricorda, in proposito, che i dati forniti dal sottosegretario Cassano nella seduta di ieri, in risposta all'interrogazione Tripiedi n. 5-03438, sono piuttosto preoccupanti, in quanto evidenziano la presenza di consistenti somme non utilizzate. Nell'auspicare che si possa pervenire ad una risoluzione condivisa dall'intera Commissione, ribadisce la richiesta, già formulata nella seduta del 18 settembre 2014, di avviare un breve ciclo di audizioni informali sulla materia, al fine di acquisire un quadro informativo più completo.

Roberto SIMONETTI (LNA) in qualità di firmatario della risoluzione Pratavia ed altri n. 7-00464, ne illustra brevemente i contenuti, soffermandosi in particolare sugli impegni in essa previsti. Sottolinea, in primo luogo, l'esigenza di un intervento normativo volto a rimuovere le limitazioni introdotte, anche nel settore dei lavoratori addetti ad attività usuranti, dalla riforma pensionistica realizzata dall'allora Ministro Fornero con il decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda, in proposito, come il proprio partito si sia fatto promotore di una iniziativa referendaria volta ad abrogare l'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, auspicando che essa possa arrivare al voto popolare nella prossima primavera. Fa altresì presente l'opportunità di un intervento normativo che

estenda le tutele previste per i lavoratori addetti ad attività usuranti anche ai lavoratori marittimi.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di esprimersi sulle risoluzioni nel prosieguo della discussione.

Claudio COMINARDI (M5S) osserva come le audizioni richieste dovrebbero svolgersi entro termini molto stretti per consentire una rapida conclusione della discussione delle risoluzioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che le decisioni sulla previsione di un breve ciclo di audizioni informali e sulla sua durata potranno essere assunte nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 settembre 2014 il relatore ha svolto il proprio intervento introduttivo e si è avviato il dibattito sul provvedimento, segnalando, altresì, che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, l'espressione del parere alla VIII Commissione avrà luogo nel corso della prossima settimana.

Eleonora BECHIS (M5S) nel preannunciare la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di parere contrario sul provvedimento, esprime un giudizio critico sui contenuti delle disposizioni dell'articolo 27, sulle misure in materia di indennità di volo contenute nell'articolo 28 e sull'intervento in materia di cassa integrazione guadagni in deroga, di cui all'articolo 40. Con riferimento a tale ultima disposizione, segnala infatti l'esigenza di una seria riforma degli ammortizzatori sociali, che vada nel senso dell'introdu-

zione del reddito di cittadinanza, esprimendo altresì la propria contrarietà all'utilizzo con finalità di copertura delle risorse destinate a finanziare la formazione continua derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. Si riserva, in ogni caso, di illustrare la proposta di parere del proprio gruppo nella prossima seduta.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 84

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (*Svolgimento e conclusione*) 84

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il parere

alla VIII Commissione (Ambiente), sul disegno di legge C. 2629, di conversione del decreto-legge n. 133/2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Poiché la Commissione di merito potrebbe concludere l'esame nella seconda metà del mese di ottobre, considerato il grande interesse per le norme di competenza della XII Commissione, sarebbe dell'avviso di esprimere il parere sul testo originario del decreto-legge, riservandosi di riconvocare la Commissione per l'espressione di un secondo parere ove le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente siano di natura sostanziale.

Passando ad illustrare le parti del decreto legge di competenza della XII Commissione, fa presente come, seppur esiguo

come numero di disposizioni interessate, rivestono tuttavia una significativa importanza per la relativa portata fortemente innovativa nel settore degli investimenti privati nelle strutture ospedaliere.

Tale rilevanza va intanto attribuita a suo avviso all'articolo 16, che riguarda l'ex Ospedale San Raffaele di Olbia.

L'articolo 16 prevede due deroghe per la Regione Sardegna, esclusivamente per il triennio 2015-2017, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia.

Alla Regione Sardegna è consentito, per il triennio in questione, di non tenere conto dei criteri dettati dall'articolo 15, co. 13, lett. c), del decreto-legge n. 95 del 2012 (L. 135 del 2012), in tema di riduzione dello standard dei posti letto accreditati nel predetto ospedale ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale; in ogni caso la Regione deve assicurare, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione delle rete ospedaliera volta a garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il rispetto dei parametri nazionali previsti includendo nel computo anche quelli relativi al nuovo ospedale di Olbia (comma 1).

L'articolo 15, co. 13, lett. c) del citato decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto la riduzione dello standard di posti letto ospedalieri accreditati ed a carico del servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti (precedentemente il livello era di 4 posti letto ogni mille abitanti), comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, come peraltro previsto dall'Intesa del Patto per la Salute 2010-2012 sancita il 3 dicembre, con un conseguente adeguamento delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri. La regione Sardegna ha recepito la misura indicata con legge regionale n. 21 del 2012.

La Regione è autorizzata, inoltre, nel medesimo triennio, ad incrementare fino al 6 per cento il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanita-

rie fornite da soggetti privati, stabilito all'articolo 15, co. 14, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Tale incremento è da realizzare in attesa dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera indicato al precedente comma 1 (comma 2).

Il citato comma 14 dell'articolo 15, decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce una riduzione della spesa complessiva annua dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento dal 2014, rispetto al valore di spesa consuntivato nel 2011, per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite da privati accreditati. Per conseguire tale obiettivo, la regione o la provincia autonoma applica, a tutti i contratti ed accordi previsti dall'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 di attuazione del riordino della disciplina in materia sanitaria, o agli eventuali atti di programmazione, vigenti nel 2012, una riduzione, in percentuale fissa, del volume delle attività prestate e del relativo importo erogato. La misura di contenimento della spesa si aggiunge alle misure adottate dalle Regioni o dalle province autonome. Ai sensi dell'articolo 17, co. 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 (L. 111 del 2011), inoltre, la rideterminazione della spesa conseguita nel 2012 costituisce il parametro per la riduzione della spesa sanitaria regionale riguardante gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati, a partire dall'esercizio 2013.

In merito ai profili finanziari, i maggiori oneri derivanti dalle deroghe concesse in via per il solo triennio 2015-2017 sono in ogni caso finanziati da risorse aggiuntive a carico della regione.

Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 1, co. 836, della L. 296 del 2006, la regione Sardegna provvede, a decorrere dal 2007, al finanziamento del proprio fabbisogno sanitario senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

In proposito ricorda che il 12 dicembre 2013, la regione Sardegna aveva già siglato,

insieme alla Qatar Foundation e all'Ospedale Bambino Gesù, una manifestazione di intenti per l'attivazione, nell'Ospedale ex San Raffaele di Olbia – struttura mai completamente realizzata e, pertanto, mai attivata, anche a causa dell'avvio di una procedura di concordato preventivo – di un presidio ospedaliero ad alta qualificazione sanitaria per l'area di Olbia-Tempio e, con apposita intesa, di un polo di ricerca.

A tale atto è seguita, il 16 maggio 2014, un'intesa per l'attivazione di un tavolo tecnico sanitario per la specifica definizione dei contenuti dell'offerta e dell'attività del nuovo ospedale e del polo di ricerca nell'area territoriale della Gallura.

Il 22 maggio 2014, inoltre, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Governo, la regione autonoma della Sardegna e la Qatar Foundation Endowment – ente privato non-profit che opera, tra l'altro, nel campo della ricerca scientifica e della salute – per l'acquisizione della struttura ospedaliera privata di proprietà dell'IRCCS Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, a seguito del quale, il 25 giugno 2014, il Governo ha assunto l'impegno, con nota congiunta del Sottosegretario e del Ministro della salute, che lo ha confermato anche nel corso della sua audizione davanti alla XII Commissione in data 22 luglio scorso, di intervenire per introdurre, mediante provvedimento di urgenza, le deroghe recate dall'articolo in esame per il triennio 2015-2017.

Dopo l'intesa, la Giunta della regione Sardegna ha approvato la deliberazione n. 24/1 del 26 giugno 2014 preliminare all'avvio delle procedure per l'attivazione dell'ospedale e del polo di ricerca nell'area territoriale della Gallura, cui ha fatto seguito l'8 luglio 2014, l'approvazione definitiva con deliberazione n. 26/8.

Dai dati riportati nell'audizione del Ministro per la salute del 22 luglio risulta che per tale struttura si prevede un'offerta nel settore della degenza, dell'attività specialistica e ambulatoriale e dei servizi sanitari, caratterizzata inoltre da attività di

riabilitazione ad alta intensità neurologica e centro di eccellenza della medicina sportiva. Le attività, da avviare a marzo 2015, dovrebbero riguardare inizialmente 178 posti letto – di cui 108 per acuti e 70 per post-acuti –, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione dell'accreditamento istituzionale. Al termine di un anno dall'avvio dell'attività è previsto il completamento dell'offerta assistenziale con l'attivazione di un numero fino a 242 posti letto accreditati.

In base a quanto rilevato dalla missione di studio a Cagliari e Olbia da parte di una delegazione della Commissione affari sociali della Camera, in merito al completamento e al rilancio dell'ex Ospedale San Raffaele, su cui ha personalmente riferito il 23 luglio 2014, i costi dell'operazione da parte dell'investitore privato sono stati stimati intorno ad 1 miliardo di euro, dei quali, nell'ambito della stessa missione, sono stati chiesti chiarimenti circa i modi e i tempi di recupero.

Tali costi vanno ovviamente valutati anche alla luce della previsione dei ricavi previsti che, per i primi dieci anni, ha visto la Regione Autonoma della Sardegna e la Fondazione qatarina concordare un tetto di spesa massima in regime di accreditamento pari a 55,6 milioni di euro/anno.

La straordinarietà dell'impegno del Governo per rendere possibile l'investimento straniero, che ha addirittura comportato le due modifiche legislative che verrebbero introdotte dalla presente norma, non sembra dunque risiedere soltanto nel valore di qualità garantito dalla nuova offerta sanitaria, ma anche e soprattutto dalle ipotesi di cooperazione con la Qatar Foundation nelle politiche di sviluppo, in materia di ricerca, di ICT, di energia, che potrebbero rappresentare una nuova frontiera per il rilancio dell'intera economia della Sardegna.

Fa presente, poi, che un'altra norma che incide su materie di competenza della XII Commissione è contenuta nell'articolo 28, volto ad introdurre Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale, i cui commi da 4 a 7 riguardano lo svolgimento del servizio di pronto soccorso

aeroportuale con il fine di ridurre e razionalizzare gli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile.

Con questo obiettivo, il comma 4 pone i costi della gestione del pronto soccorso aeroportuale a carico del gestore dell'aeroporto – ovvero del soggetto al quale è affidato il compito di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nello scalo – che ha sottoscritto la convenzione con l'ENAC per la gestione totale dello scalo.

Per evitare possibili contenziosi sulla responsabilità e sugli oneri del servizio di pronto soccorso, il comma 5 stabilisce che, in via transitoria, fino all'approvazione da parte dei Ministeri competenti delle convenzioni tra soggetti terzi ed ENAC per la gestione totale degli aeroporti, gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato (ad esempio Roma Urbe, Lampedusa, Pantelleria) rimangono a carico del Ministero della salute.

In attesa di una convenzione per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale da stipulare tra Ministero della Salute, ENAC e gestori aeroportuali, i costi del servizio rimangono a carico del Ministero della salute anche in quegli aeroporti in cui il servizio è stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di una apposita convenzione con la Croce rossa (comma 6).

Il comma 7 dispone infine che, per definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio di pronto soccorso sanitario, entro il 31 ottobre 2014, l'ENAC dovrà elaborare linee guida per i gestori aeroportuali per l'individuazione degli standard delle prestazioni e i requisiti minimi del servizio, nonché l'attivazione da parte dei gestori aeroportuali di procedure di scelta del contraente ispirate a criteri di concorrenza e trasparenza.

In proposito segnala l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero della salute nella predisposizione delle linee guida.

Per quanto riguarda il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, ricorda che il medesimo eroga le prestazioni sanitarie di primo intervento, compreso il trasporto al più vicino presidio sanitario pubblico, a tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto.

Con il decreto ministeriale del 12 febbraio 1988, il Ministero della salute ha affidato all'Associazione italiana della Croce rossa lo svolgimento del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico aereo civile, direttamente gestiti dallo Stato. I rapporti tra il Ministero della salute e l'Associazione italiana della Croce rossa sono stati regolati nel dettaglio mediante una convenzione, secondo quanto previsto dallo stesso decreto ministeriale.

Il quadro normativo è stato modificato dal riordino della Croce rossa avvenuto con il decreto legislativo n. 178/2012, che ha previsto una graduale privatizzazione dell'Associazione Croce Rossa e la costituzione di una associazione privata di interesse pubblico, l'Ente Croce Rossa, da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale trasferire tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari. L'attuale Ente Croce Rossa Italiana continua ad essere un ente pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale alla Croce Rossa – fino al 31 dicembre 2014, mentre dal 1° gennaio 2014 si sono trasformati in associazioni di diritto privato i Comitati locali e provinciali della Croce rossa. Attualmente la Croce rossa ha dunque una struttura territoriale a gestione diversificata: i livelli centrale/regionale permangono nel perimetro dell'ente pubblico fino al 31 dicembre 2014, mentre i livelli provinciale/locale (salvo i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano), dal 1° gennaio 2014 si sono trasformati in associazioni di diritto privato, accedendo alla gestione privatizzata pur permanendo nel quadro dell'Associazione (e non dell'Ente).

La convenzione discendente dal decreto ministeriale del 12 febbraio 1988 fra Ministero della salute e Associazione della

Croce rossa per la gestione del servizio di pronto soccorso aeroportuale scadrà quindi naturalmente il 31 dicembre 2014, se stipulata con i livelli centrale/regionale. Alla stessa data scadranno le convenzioni stipulate a livello locale con la Croce rossa, prorogate per il 2014 da una apposita convenzione del dicembre 2013 fra gestori degli aeroporti, Croce rossa e Ministero della salute.

Ricorda infine, l'articolo 42 (Disposizioni in materia di finanza delle Regioni), il cui comma 1 concerne il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario disposto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge n. 66 del 2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Il comma 1, in particolare, interviene su alcune voci di spesa della finanza regionale (per un ammontare complessivo di 500 milioni) che, in base ad un'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014, dovrebbero essere effettuate nei limiti dell'obiettivo programmatico di spesa già fissato, e quindi incluse nel Patto di stabilità ovvero già scontate nei tendenziali di indebitamento netto.

Ricorda, infine, che per quanto di interesse della Commissione XII, sono comprese tra queste spese i contributi e i benefici a favore degli studenti, anche con disabilità (per 15 milioni di euro) e il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (per 20 milioni di euro).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Carlo LUSENTI, *assessore alle politiche per la salute della regione Emilia-Romagna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Pierpaolo VARGIU, *presidente* e Giulia GRILLO (M5S).

Il dottor Carlo LUSENTI, *assessore alle politiche per la salute della regione Emilia-Romagna*, interviene in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia l'assessore Lusenti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie Arcicaccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, Associazione italiana della caccia-Italcaccia, Ente produttori selvaggina, Federazione italiana della caccia e Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00268 Bernini, su interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali e su questioni di interesse del settore dell'attività venatoria	85
<i>ERRATA CORRIGE</i>	85

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 settembre 2014.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie Arcicaccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, Associazione italiana della caccia-Italcaccia, Ente produttori selvaggina, Federazione italiana della caccia e Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00268 Bernini, su interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali e

su questioni di interesse del settore dell'attività venatoria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 settembre 2014:

a pagina 219, prima colonna, dopo la seconda riga, aggiungere le seguenti parole: « *Seguito della discussione e rinvio* »;

a pagina 219, prima colonna, alla sesta riga, eliminare la parola: « *congiunta* ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.20 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

AUDIZIONI

Giovedì 25 settembre 2014. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SEL) e Daniele MARANTELLI (PD).

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il direttore dell'Agenzia delle entrate per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Esame del regolamento interno (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati e approvati dalla Commissione</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Regolamento interno</i>)	91
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Esame del regolamento interno.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi ieri era stata presentata una proposta di regolamento interno, alla quale sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*), che sono in distribuzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, gli emendamenti 18.1 Nugnes, 18.2 e 18.3 Vignaroli; approva quindi gli articoli 18,

19, 20, 21 e 22; approva gli emendamenti 23.1 Nugnes, 23. 2 e 23.3 Vignaroli, nonché gli articoli 23 e 24.

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo aver comunicato che la Presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo, pone in votazione la proposta di regolamento interno, come risultante dall'esame degli emendamenti (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva all'unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, della collaborazione del

dottor Francesco Castellano, magistrato, del dottor Giuseppe Battarino, magistrato, e della dottoressa Cristina Gerardis, avvocato dello Stato, quali consulenti della Commissione con incarico a tempo pieno e non retribuito.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunica infine che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione si recherà in missione ad Adria (RO) il 29 e 30 settembre 2014.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

La seduta termina alle 8.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

ALLEGATO 1

Esame del regolamento interno.

EMENDAMENTI PRESENTATI E APPROVATI
DALLA COMMISSIONE

ART. 18.

Al comma 3, dopo le parole: a darne tempestiva comunicazione inserire le seguenti: alla Commissione, nonché.

18. 1. Nugnes, Vignaroli, Zolezzi, Martelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente, il Presidente procede alle comunicazioni di cui al presente comma anche nei confronti dei componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva in relazione ai reati di cui agli articoli 256, 256-bis, 257, 261-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni.

18. 2. Vignaroli, Nugnes, Zolezzi, Martelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il Presidente della Commissione tiene conto della eventuale ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3 nei confronti dei componenti della Commissione ai fini dell'assegnazione e dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

18. 3. Vignaroli, Nugnes, Zolezzi, Martelli.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: I nominativi dei collaboratori esterni, ed i relativi curricula, sono comunicati alla Commissione e pubblicati sul relativo sito Internet.

23. 1. Nugnes, Vignaroli, Zolezzi, Martelli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: Su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione con le seguenti: Possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa previsione disposta dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

23. 2. Vignaroli, Nugnes, Zolezzi, Martelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, revoca i collaboratori esterni nei confronti dei quali ricorrono le condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n.132 di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

23. 3. Vignaroli, Nugnes, Zolezzi, Martelli.

ALLEGATO 2

Esame del regolamento interno.**REGOLAMENTO INTERNO****TITOLO I
NORME APPLICABILI****ART. 1.**
(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2014, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**
(Organizzazione).

1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

ART. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

ART. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

ART. 5.
(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti

designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione

sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

(Ordine del giorno delle sedute).

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del

giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ART. 11.

(Deliberazioni).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.

(Pubblicità dei lavori).

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il pro-

cesso verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 13.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 14.

(Attività istruttoria).

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 15.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 17.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

ART. 18.

(Denuncia di reato).

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Commissione, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera

dei deputati. Analogamente, il Presidente procede alle comunicazioni di cui al presente comma anche nei confronti dei componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva in relazione ai reati di cui agli articoli 256, 256-bis, 257, 261-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Presidente della Commissione tiene conto della eventuale ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3 nei confronti dei componenti della Commissione ai fini dell'assegnazione e dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

ART. 19.

(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 20.

(Relazioni al Parlamento).

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 21.

(Pubblicità di atti e documenti).

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

ART. 23.

(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni, ed i relativi *curricula*, sono comunicati alla Commissione e pubblicati sul relativo sito *Internet*. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa previsione disposta dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi; riferiscono alla Commissione ogniqualevolta sia loro richiesto.

4. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, revoca i collaboratori esterni nei confronti dei quali ricorrano le condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n.132 di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

5. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

ART. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	98
Variazione nella composizione della Commissione	98
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, Marilina Intrieri (Svolgimento e conclusione)	98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 settembre 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato, in data 22

settembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il senatore Lorenzo Battista, in sostituzione del senatore Franco Panizza, dimissionario.

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, Marilina Intrieri.
(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marilina INTRIERI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia la dott.ssa Marilina Intrieri e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.00.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	99
Variazione nella composizione della Commissione	99
Audizione del vicepresidente di Confindustria, Lisa Ferrarini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99
AVVERTENZA	100

Giovedì 25 settembre 2014. – Presidenza del presidente Mario CATANIA, indi del vicepresidente Colomba MONGIELLO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera, in data 24 settembre 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, il deputato Stefano Allasia, in sostituzione del deputato Guido Guidesi, dimissionario.

Audizione del vicepresidente di Confindustria, Lisa Ferrarini.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Lisa FERRARINI, *vicepresidente di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Vincenzo GAROFALO (NCD), Mattia FANTINATI (M5S) e i vicepresidenti Francesco CARIELLO (M5S) e Colomba MONGIELLO, (PD).

Lisa FERRARINI, *vicepresidente di Confindustria*, interviene per rispondere ai quesiti posti.

Colomba MONGIELLO, *presidente*, nel ringraziare la vicepresidente Ferrarini, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione consegnata sia pubbli-

cata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non ha avuto luogo:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Sullo stato dei lavori della Giunta relativi al seguito dell'esame dello schema di modifica regolamentare predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera	3
Esame di una questione relativa al contingentamento delle proposte di modifica al Regolamento	7

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
AVVERTENZA	10

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Subemendamenti</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	17
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (C. 353 Pes) .	32
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Emendamenti C. 750-947-1042-1240-1279-1627-1809-A/R (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

AVVERTENZA	33
------------------	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03639 Corda: Sulla sospensione dell'esercitazione dell' <i>Israeli Air Force</i> presso Capo Frasca ..	36
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	38
------------------------------	----

Variazione nella composizione della Commissione	38
---	----

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	38
--	----

INTERROGAZIONI:

5-03558 Paglia: Sulla composizione e distribuzione a livello nazionale e internazionale del debito pubblico italiano secondo dati aggregati per area, categoria di investitori e classe d'importo	40
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	46
--	----

5-03594 Caso e altri: Sulla sussistenza dei contenziosi tra Stato e Regione siciliana alla data dell'11 luglio 2014	40
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	48
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	40
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze</i>) ...	49
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
---	----

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
---	----

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
---	----

RISOLUZIONI:

7-00302 Currò: Sulle iniziative del Governo per modificare la disciplina di destinazione dei proventi delle dismissioni di partecipazioni pubbliche in società per azioni (<i>Discussione e rinvio</i>)	43
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

AVVERTENZA	45
------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03268 Pisano: Su interventi edificatori effettuati nella città di Salerno	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	57
5-03229 Malpezzi: Sul liceo musicale sperimentale del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano .	55
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	59
5-03224 Centemero: Sulla valorizzazione delle opere letterarie di Grazia Deledda nelle scuole secondarie di II grado	55
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
5-03173 L'Abbate: Sulla tutela e valorizzazione degli ulivi pugliesi, ai fini della conservazione del paesaggio e dello sviluppo anche turistico dei relativi territori	55
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
5-03434 Coccia: Sui fondi per i progetti di alfabetizzazione motoria	55
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	64

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano	56
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2629 di conversione del d.l. 133/2014 recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, di rappresentanti dell'ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito), di AssoArpa (Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente), delle Ferrovie dello Stato Spa, dell'ENAC (Ente Nazionale per l'aviazione civile) e rappresentanti dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro)	66
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02871 Fiorio: Stato del progetto di modifica del ponte ferroviario sul torrente Borbore (AT), lungo la linea Torino-Genova	67
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	70
5-03111 Mura: Disagi derivanti ai cittadini isolani a causa dell'inefficienza e della progressiva riduzione dei servizi ferroviari nella regione Sardegna	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-03336 De Lorenzis: Informatizzazione della procedura amministrativa relativa al rinnovo della validità della patente di guida	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-03430 Covello: Inefficienza dei servizi ferroviari nella regione Calabria e vetustà del materiale rotabile utilizzato	68
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75
AVVERTENZA	69

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750, 947, 1042, 1240, 1279, 1627, 1809-A-R	76
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

- 7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
- 7-00464 Pratavera: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
- 7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti (*Seguito della discussione e rinvio*) 77

SEDE CONSULTIVA:

- DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 78
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

- DL 133/14: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 80
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 84

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).
- Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (*Svolgimento e conclusione*) 84

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie Arcicaccia, Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, Associazione italiana della caccia-Italcaccia, Ente produttori selvaggina, Federazione italiana della caccia e Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00268 Bernini, su interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali e su questioni di interesse del settore dell'attività venatoria 85
- ERRATA CORRIGE* 85

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 86

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

- Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione*) 87
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Esame del regolamento interno (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati e approvati dalla Commissione</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Regolamento interno</i>)	91
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	98
Variatione nella composizione della Commissione	98
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, Marilina Intrieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	99
Variatione nella composizione della Commissione	99
Audizione del vicepresidente di Confindustria, Lisa Ferrarini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99
AVVERTENZA	100

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 6,20



17SMC0003050